

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

#### RESOCONTI:

#### AFFARI COSTITUZIONALI (I):

*In sede referente* . . . . . Pag. 2

#### AFFARI INTERNI (II):

*In sede legislativa* . . . . . » 4

*In sede referente* . . . . . » 5

#### BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

*In sede consultiva* . . . . . » 5

*Comitato pareri* . . . . . » 7

#### FINANZE E TESORO (VI):

*In sede legislativa* . . . . . » 13

*In sede referente* . . . . . » 14

#### ISTRUZIONE (VIII):

*Rinvio dello svolgimento di interrogazioni* . . . . . 15

*In sede referente* . . . . . » 15

#### LAVORI PUBBLICI (IX):

*In sede referente* . . . . . » 16

*In sede consultiva* . . . . . » 17

#### TRASPORTI (X):

*In sede legislativa* . . . . . » 17

*In sede referente* . . . . . » 20

#### AGRICOLTURA (XI):

*In sede legislativa* . . . . . » 20

#### INDUSTRIA (XII):

*Indagine conoscitiva sulle fonti di energia* . . . . . Pag. 24

*In sede legislativa* . . . . . » 25

#### IGIENE E SANITÀ (XIV):

*In sede consultiva* . . . . . » 26

*In sede legislativa* . . . . . » 26

*In sede referente* . . . . . » 28

#### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

» 29

#### CONVOCAZIONI:

*Giovedì 21 febbraio 1974*

*Commissione inquirente per i procedimenti di accusa* . . . . . Pag. 30

*Commissioni riunite (I e II)* . . . . . » 30

*Commissioni riunite (IX e X)* . . . . . » 30

*Affari costituzionali (I)* . . . . . » 30

*Giustizia (IV)* . . . . . » 30

*Istruzione (VIII)* . . . . . » 31

*Trasporti (X)* . . . . . » 31

*Agricoltura (XI)* . . . . . » 32

*Igiene e sanità (XIV)* . . . . . » 32

*Commissione parlamentare per le questioni regionali* . . . . . » 33

*Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia* . . . . . » 33

Mercoledì 27 febbraio 1974

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio . . . . .	Pag. 33
Affari costituzionali (I) . . . . .	» 33
Affari esteri (III) . . . . .	» 33

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974, ORE 9,40. — Presidenza del Presidente RIZ. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'organizzazione della pubblica amministrazione, Nucci.

#### Disegno e proposte di legge:

Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*) (303);

Barca ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (*Parere della II, della V e della VI Commissione*) (38);

di Nardo: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*) (111);

Gunnella ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini di un pubblico controllo (*Parere della II, della V e della VI Commissione*) (1475);

Almirante ed altri: Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti (*Parere della II, della V e della VII Commissione*) (2224).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore Galloni riferisce preliminarmente sui lavori dell'ultima seduta del Comitato ristretto sottolineando come in quella sede sia stata predisposta una nuova formulazione degli articoli 4-ter e seguenti, che vengono ora a formare gli articoli da 7 a 11.

La Commissione prosegue, quindi, nell'esame dell'articolo 7, nella nuova formulazione proposta dal Comitato ristretto, approvando i primi tre commi senza emendamenti.

Al comma 4 il Sottosegretario Nucci dà conto dei seguenti emendamenti presentati dal Governo: dopo le parole « 40 ore settimanali »,

aggiungere le altre « né essere inferiori alle 36 »; aggiungere, infine, le parole: « La retribuzione è determinata in proporzione alla durata dell'orario di lavoro ».

Il deputato Caruso illustra un emendamento a firma sua e dei deputati Vetere e Fracchia, diretto a sostituire le parole: « che non può superare le », con le altre: « è fissato in ».

Dopo che il relatore Galloni si è espresso favorevolmente sull'emendamento del Governo, che il Sottosegretario Nucci dichiara di mantenere, e che il deputato Riccio ha preannunciato che voterà a favore dell'emendamento Caruso ed altri, la Commissione approva l'emendamento Caruso ed il comma 4 così modificato.

Sul comma 5 il Sottosegretario Nucci illustra i seguenti emendamenti: sostituire le parole « 250 ore » con le altre « 300 ore »; e aggiungere il seguente comma:

« Il compenso orario del lavoro straordinario è determinato maggiorando del 15 per cento il compenso orario ordinario, calcolato sulla base dell'orario di servizio riferito all'anno e dello stipendio annuo complessivo previsto per la qualifica o per la classe di appartenenza ».

La Commissione respinge l'emendamento sostitutivo del Governo, sul quale si era dichiarato favorevole il relatore ed accoglie l'emendamento aggiuntivo del comma.

L'articolo 7 è, quindi, approvato nel suo complesso che, a seguito delle modificazioni introdotte, risulta così formulato:

#### ART. 7.

(Doveri e responsabilità).

Il personale degli enti è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e zelo, a mantenere il segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio e la cui divulgazione possa arrecare danno all'ente o ai terzi, a prendere residenza nel luogo dove presta servizio.

I regolamenti dei singoli enti provvederanno a definire le specifiche responsabilità da affidare ai dipendenti in relazione alle funzioni esercitate, a disciplinare gli obblighi nascenti dai doveri di ufficio in conformità con le funzioni e la struttura organizzativa degli enti stessi.

In materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, nonché di responsabilità dei dipendenti per i danni arrecati all'amministra-

zione o ai terzi si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

L'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali ed è distribuito, sentite le rappresentanze sindacali, in modo da salvaguardare in ogni caso le esigenze di servizio e l'interesse degli utenti.

Le prestazioni oltre l'orario normale sono consentite in presenza di situazioni di carattere temporaneo e contingente, e non possono superare in ogni caso le 250 ore all'anno per ciascun dipendente.

Il compenso orario del lavoro straordinario è determinato maggiorando del 15 per cento il compenso orario ordinario, calcolato sulla base dell'orario di servizio riferito all'anno e dello stipendio annuo complessivo previsto per la qualifica o per la classe di appartenenza.

Il riposo settimanale è disciplinato dalle disposizioni vigenti presso l'amministrazione dello Stato.

All'articolo 8 il deputato Caruso illustra il seguente emendamento, firmato anche dai deputati Fracchia e Vetere, soppressivo al primo comma delle parole: « *Non sono computati nelle ferie i giorni dichiarati festivi dalla legge* ».

Intervengono i deputati Tozzi Condivi, Vetere, Riccio, il relatore Galloni ed il Sottosegretario Nucci.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Caruso, sul quale si sono dichiarati contrari il deputato Tozzi Condivi nonché il relatore ed il Governo, ed approva l'articolo 8, che risulta così formulato:

ART. 8.

(*Permessi, congedi e aspettative*).

Il personale degli enti ha diritto ogni anno a 30 giorni di ferie retribuite. Non sono computati nelle ferie i giorni dichiarati festivi dalla legge. Il personale assunto posteriormente al 1° gennaio di ogni anno ha diritto ad un numero di giorni di ferie retribuite proporzionali al periodo di servizio che presterà nell'anno.

Il personale ha diritto, altresì, a permessi straordinari retribuiti per contrarre matrimonio, per la partecipazione a concorsi od esami scolastici e professionali, per malattie di breve durata secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo e a permessi non retribuiti per improrogabili ed eccezionali esigenze di ordine familiare. In ogni caso i permessi

straordinari non possono superare i 30 giorni all'anno.

I congedi straordinari per gravidanza e puerperio e per richiamo alle armi, le aspettative per infermità, per servizio militare, per motivi di famiglia, personali o di studio e per l'assolvimento di funzioni pubbliche, sono disciplinati secondo le norme di legge vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Gli articoli 9, 10 e 11, ai quali non sono stati presentati emendamenti, sono, successivamente, approvati nel seguente testo:

ART. 9.

(*Libertà di opinione e diritti sindacali*).

Ai dipendenti degli enti pubblici si applicano — per quanto attiene alla disciplina dei diritti di libertà di opinione e di libertà e attività sindacale — le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle eventuali successive modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite nella contrattazione collettiva.

Il personale ha facoltà di delegare l'ente da cui dipende per il versamento di contributi sindacali alla Federazione nazionale del sindacato di appartenenza.

ART. 10.

(*Provvedimenti disciplinari*).

Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità e alla reiterazione delle inosservanze e al danno cagionato all'ente o ai terzi, ai provvedimenti disciplinari previsti per le stesse infrazioni commesse dai dipendenti civili dello Stato.

Per la disciplina relativa alla contestazione delle infrazioni ai doveri di ufficio, alla nomina e ai compiti dell'istruttore e dei consulenti tecnici, al diritto di difesa e alle procedure davanti alle commissioni disciplinari si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato adattate dai regolamenti alla struttura organizzativa dei singoli enti.

I contratti collettivi potranno prevedere la disciplina relativa alla nomina e composizione delle commissioni disciplinari e alla scelta dei componenti delle commissioni stesse.

ART. 11.

(*Cessazione del rapporto*).

La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infra-

zioni disciplinari richiamate nel precedente articolo 10, può avvenire:

a) per dimissioni volontarie accettate;  
b) per decadenza dall'impiego quando il dipendente perda o si accerti che sin dall'inizio del rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli;

c) per dispensa dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per malattia spettantegli;

d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.

Sono estese ai dipendenti degli enti pubblici le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato in materia di destituzione di diritto, nonché di sospensione cautelare, facoltativa ed obbligatoria, dall'impiego.

All'articolo 12, il sottosegretario Nucci illustra il seguente emendamento interamente sostitutivo:

#### ART. 12.

##### (Indennità di anzianità)

« All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.

Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, gli eventuali periodi di cui la legge ammette esplicitamente la valutazione ai fini stessi, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente ».

Dopo interventi dei deputati Caruso e Fracchia, del relatore Galloni e del rappresentante del Governo, la Commissione approva l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 12, con una modifica formale proposta dal relatore.

La Commissione rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

## AFFARI INTERNI (II)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974, ORE 10,00. — Presidenza del Presidente CARIGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci.

#### Disegno di legge:

Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (Parere della V e della VII Commissione) (1850).

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea).

Il relatore Poli rappresenta il parere nuovamente contrario della Commissione bilancio sugli emendamenti riproposti nella seduta del 28 novembre 1973 e rammaricatosi per l'ostacolo frapposto al riconoscimento al personale in servizio obbligatorio di leva degli stessi diritti spettanti al personale richiamato e trattenuto, ritiene opportuno insistere sui principi contenuti negli emendamenti.

Il sottosegretario Pucci rileva che le innovazioni proposte pongono un problema serio e rilevante la cui importanza, peraltro, è tale che non può essere risolto nell'ambito del disegno di legge in esame in quanto rientra nella più vasta problematica della durata e modalità del servizio obbligatorio di leva. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione approvi il provvedimento così come è pervenuto dal Senato.

Il deputato Alfano si rammarica per la posizione rigida assunta dal Governo, per cui sorge il sospetto che le somme stanziato nel capitolo 2490 relativo agli anni 1972 e 1973 siano state destinate ad altri scopi. Ciò nondimeno si potrebbe avviare sia non prevedendo la retroattività degli effetti, e sia in sede di prevedibile riduzione del servizio di leva.

Il deputato Triva, sottolineata la disparità di trattamento tra la posizione di militare di leva e la posizione di militare trattenuto anche se le due posizioni possono esistere senza soluzione di continuità nella stessa persona, si associa alle considerazioni espresse dal relatore.

Il deputato Zamberletti ritiene necessario scegliere tra la via dell'esonero ovvero quella del sussidio per coloro che chiamati a prestare servizio militare sono unico sostegno finanziario della propria famiglia.

Il deputato Cottone ritiene necessario rimanere al tema trattato dal disegno di legge, che si riferisce alla legge n. 1248 del 1957, a meno che non si voglia ampliare la materia con conseguente modifica anche del titolo del provvedimento.

Dopo che il Presidente Cariglia ha ricordato che ai sensi del terzo comma dell'articolo 94 del Regolamento se la Commissione insiste sugli emendamenti l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea, il relatore Poli, sottolineato l'ampio consenso alla propria posizione emerso in Commissione, ritiene opportuno insistere sugli emendamenti.

Il deputato Zolla ritiene necessario migliorare la normativa concernente la chiamata alle armi con riguardo al problema degli esonerati, piuttosto che insistere con il sistema dei sussidi; sono oramai in fase avanzata gli studi sulla ristrutturazione del servizio di leva, per cui appare preferibile approvare al momento il provvedimento senza modifiche, salvo a ritornare sull'argomento se la riforma del servizio militare non sarà realizzata.

La Commissione quindi insiste sugli emendamenti per cui il progetto di legge è rimesso all'Assemblea.

Pertanto, essendo terminato l'esame del provvedimento, viene dato mandato al relatore di predisporre la relazione per l'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 11,00.

#### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci.

##### Disegno di legge:

**Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dal Senato) (1585).**  
(Richiesta di sede legislativa).

Su proposta del deputato Zamberletti e con il consenso del Governo, la Commissione delibera di richiedere il passaggio in sede legislativa del provvedimento.

##### Disegno di legge:

**Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) un mutuo di lire 3 miliardi (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (Parere della V e della VI Commissione) (2608).**

(Esame e rinvio).

Il relatore Poli ricorda la grave situazione finanziaria dell'Ente per cui si dichiara favo-

revole al disegno di legge che viene incontro alle esigenze del personale dipendente, pur lasciando impregiudicato il complesso problema circa la struttura e la sopravvivenza dell'ENAL.

Il deputato Iperico ritiene necessario conoscere con precisione i conti specifici della situazione debitoria reale dell'ENAL fino al 31 dicembre 1973.

Il deputato Alfano si sofferma sulle responsabilità e sulla condotta clientelare dell'Ente la cui struttura deve essere profondamente rivista.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

##### Proposta di legge:

**Russo Carlo: Costituzione di ente autonomo con sede in Roma, della Accademia nazionale italiana del judo. Disciplina dell'insegnamento del judo, karate, aikido, kendo, ju-jitsu (2455).**

(Esame e rinvio).

Il relatore Zolla riportatosi anche alle proposte di legge nn. 2315 e 694 e sottolineato altresì il carattere eterogeneo delle discipline sportive indicate dal provvedimento ritiene opportuno per un ulteriore esame conoscere il quadro generale della situazione del settore sportivo attraverso l'acquisizione delle conclusioni cui si perverrà attraverso l'indagine conoscitiva sullo sport.

Il deputato Iperico concorda con le valutazioni espresse dal relatore rappresentando altresì il carattere pericoloso, talvolta anche mortale, delle discipline oggetto del provvedimento che vengono spesso praticate in circoli che risultano essere covi di teppisti e fascisti.

Il deputato Alfano pur respingendo la tesi della pratica prevalente delle discipline marziali orientali da parte di estremisti di destra si dichiara nettamente contrario al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

#### BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

##### IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974, ORE 11. — *Presidenza del Presidente REGGIANI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

All'inizio di seduta, il Presidente Reggiani comunica che — in relazione alle vive sollecitazioni rivoltegli a riguardo delle proposte di legge di iniziativa rispettivamente del deputato Lenoci: « Modifica del secondo comma dell'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri » (1175) e dei deputati Messeni Nemagna ed altri: « Equiparazione al servizio di ruolo del servizio prestato da dipendenti di farmacie non direttamente gestite da enti ospedalieri » (2140) — ha ritenuto di poter anticipare il nulla osta della Commissione bilancio all'ulteriore corso dei due provvedimenti per quanto concerne le implicazioni di carattere finanziario, a condizione che i provvedimenti medesimi restino contenuti nell'ambito normativo ed altresì entro i limiti finanziari del testo unificato delle numerose proposte di legge (nn. 607, 641, 761, 810, 845, 857, 913, 949, 999, 1132, 1170, 1460, 1509 e 2324), concernenti i concorsi per medici e farmacisti ospedalieri, testo elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 7 dicembre 1973 e sul quale la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole, con osservazioni, in data 19 dicembre 1973.

La Commissione, all'unanimità, consente con la comunicazione già trasmessa dal Presidente Reggiani.

#### Disegno di legge:

**Provvedimenti per la profilassi delle malattie esotiche nonché per l'attuazione della lotta organizzata contro altre malattie infettive e diffuse degli animali (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (Parere alla XIV Commissione, competente in sede legislativa) (2660).**

Il Presidente Reggiani, dopo aver ricordato l'esame già condotto sul provvedimento dal Comitato pareri, chiarisce di aver ritenuto opportuno rimettere il disegno di legge alla competenza della Commissione in sede plenaria su segnalazione del Sottosegretario Fabbri, il quale lo ha informato che il Ministero del tesoro manifestava gravi perplessità circa l'accoglimento delle modifiche introdotte dal Senato al testo dell'iniziativa legislativa governativa.

Dopo che il relatore Corà è tornato ad illustrare la portata e le finalità del provvedimento, il Sottosegretario Fabbri segnala che le modifiche apportate dalla competente Commissione del Senato al testo del disegno di legge, quale risultava inizialmente proposto dal Governo, comportano un rilevante incre-

mento della maggiore spesa originariamente implicata dal progetto di legge, soprattutto per quanto concerne la estensione ad altre categorie dell'indennità di abbattimento del bestiame malato (articolo 1) e la elaborazione da parte delle regioni di piani di profilassi e di risanamento sanitario del bestiame a carattere volontario (articolo 6); concorda, invece, con la proposta avanzata in sede di Comitato pareri di aggiornare all'anno finanziario in corso l'indicazione di spesa e copertura contenuta nell'articolo 11.

Il deputato Raucci manifesta vivo imbarazzo per l'orientamento qui manifestato dal rappresentante del Ministero del tesoro, sostenendo che le riserve ora avanzate avrebbero dovuto essere rappresentate in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento; conclude invitando la Commissione a confermare il parere favorevole già deliberato dal Comitato pareri.

Il Sottosegretario Fabbri replica precisando che le modifiche apportate dal Senato non sono state a suo tempo sottoposte al preventivo esame della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento per il riscontro di copertura, sicché il Tesoro non ha avuto modo di manifestare le proprie valutazioni al riguardo.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Tesini e Gunnella e dopo che il deputato Raucci si è dichiarato contrario a qualsiasi rinvio nella definizione del parere, su proposta del relatore Corà la Commissione delibera, a maggioranza, di rinviare l'espressione del parere ma invita al tempo stesso il Governo a procedere ad un ulteriore approfondimento dell'esame del disegno di legge per valutare, in termini quantitativi, la maggiore spesa implicata tanto dal testo originario del provvedimento quanto dalle modifiche successivamente introdotte dal Senato e quindi per riscontrare la possibilità o meno di fronteggiare l'onere complessivamente implicato dal testo trasmesso alla Camera a carico degli stanziamenti dei capitoli del bilancio del Ministero della sanità richiamati dall'articolo 11 del disegno di legge.

#### Disegno di legge:

**Norme applicative del regolamento CEE n. 2511 del 9 dicembre 1969 concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi (Parere alla XI Commissione) (2245).**

Su proposta del relatore Gargano, con il quale manifesta consenso il deputato Raucci, e dopo che il Sottosegretario Fabbri ha riferito l'orientamento contrario del Tesoro alla

nuova formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge (che aumenta da 160 a 180 miliardi di lire la maggiore spesa prevista, spostando altresì l'arco temporale di ripartizione della spesa medesima dal quinquennio 1974-1978 al sessennio 1974-79), la Commissione delibera, alla unanimità, di esprimere parere favorevole sulla nuova formulazione degli articoli 1 e 2 della iniziativa legislativa governativa, elaborati e trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 7 febbraio 1974.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

### Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974, ORE 9. — *Presidenza del Presidente TARABINI*; — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; e per la grazia e giustizia, Pennacchini.

#### Disegno di legge:

Aumento del contributo statale all'Ente autonomo «Mostra-mercato nazionale dell'artigianato», in Firenze (*Modificato dalla X Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XII Commissione, competente in sede legislativa*) (760-B).

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla modifica introdotta nel testo dell'articolo 2 del disegno di legge da parte della competente Commissione del Senato.

#### Disegno di legge:

Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla I Commissione*) (2221-B).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Gargano, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla modifica introdotta nel testo del provvedimento da parte della competente Commissione del Senato.

#### Disegno di legge:

Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VII Commissione*) (2419).

Su proposta del relatore Corà, con il quale manifesta consenso il Sottosegretario Fabbri, la Commissione, tenuto conto dell'*iter* già compiuto dal provvedimento e della modesta

incidenza normativa e finanziaria del provvedimento medesimo, delibera di esprimere parere favorevole, pur rilevando la incoerenza di una indicazione di spesa e copertura riferita anche al decorso esercizio finanziario e che comunque non diverrà operativa sia perché gli stanziamenti di bilancio richiamati devono ormai considerarsi passati in economia a' termini della legge di contabilità generale dello Stato, sia perché, non avendo il provvedimento efficacia retroattiva, gli oneri ne conseguiranno solo a partire dall'anno finanziario in corso.

#### Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio del grano e della Convenzione per l'aiuto alimentare, adottate a Washington il 29 marzo 1971 (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (2537).

Dopo illustrazione del Presidente Tarabini (che sostituisce il relatore Bassi), e dopo che il Sottosegretario Fabbri ha fornito ampie assicurazioni circa la disponibilità di congrui stanziamenti sulla gestione finanziaria AIMA, richiamata a copertura della maggiore spesa implicata dal disegno di legge, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

#### Disegno di legge:

Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (*Parere alla XIV Commissione*) (2545).

Su proposta del relatore Corà, e dopo che il Sottosegretario Fabbri ha assicurato che il conto speciale di tesoreria per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria (richiamato dall'articolo 37 del disegno di legge a fronte della maggiore spesa di 8 miliardi dal disegno di legge medesimo implicata) presenta congrue disponibilità per il finanziamento del provvedimento in esame, riservandosi, altresì, di trasmettere alla Commissione dati aggiornati sul predetto conto corrente), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

#### Disegno di legge:

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), un mutuo di lire 3 miliardi (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla II Commissione*) (2608).

Il relatore Orsini illustra ampiamente il disegno di legge che autorizza la Cassa de-

positi e prestiti a concedere all'ENAL un mutuo di 3 miliardi, garantito dallo Stato, osservando che il provvedimento potrà comportare, in futuro, oneri diretti a carico del bilancio dello Stato solo in caso di mancato pagamento dell'ente mutuatario delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite; ma, non implicando per ciò stesso un onere diretto ed immediato, l'iniziativa legislativa si esime dal formulare una specifica indicazione di copertura.

Il Presidente Tarabini, manifestando qualche perplessità sul provvedimento, richiama le crescenti difficoltà in cui versa la Cassa depositi e prestiti per carenze di disponibilità da destinare al finanziamento dei prestiti per la realizzazione di opere pubbliche di competenza degli enti locali e sottolinea come le funzioni istituzionali della Cassa risultino ormai snaturate per le crescenti richieste di mutui a pareggio dei bilanci comunali e provinciali.

Il deputato Bartolini si dichiara contrario al provvedimento, adombrando il dubbio che l'ENAL offra serie garanzie di poter ammortizzare il mutuo che andrà a contrarre.

Il Sottosegretario Fabbri, dopo aver riferito taluni dati sulla gestione della Cassa e sui mutui concessi nell'esercizio 1973, segnala che il prestito ENAL è destinato a sanare taluni debiti relativi a pagamenti per contributi previdenziali e per retribuzioni arretrate al personale dipendente.

Su proposta del relatore Orsini, la Commissione delibera, quindi, di rinviare l'ulteriore esame del disegno di legge, al fine di acquisire dati e chiarimenti sulla portata del provvedimento e, in particolare, sulla gestione finanziaria dell'ENAL.

#### Disegno di legge:

Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*Approvato dal Senato*) (*Parere della I, della V, della VIII, della IX e della XIV Commissione*) (2624).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Gava, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

#### Disegno e proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli (*Approvato dal Senato*) (2744);

Riccio Stefano: Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli (1032);

Ianniello ed altri: Istituzione del Consorzio autonomo per il porto di Napoli (1043).

(*Parere alla X Commissione*).

Su proposta del Presidente Tarabini (che sostituisce il relatore Gunnella) e dopo interventi del deputato Gambolato (che svolge qualche considerazione sul merito del provvedimento e sul problema degli enti autonomi portuali) e del Sottosegretario Fabbri (il quale fornisce ampie assicurazioni circa la congruità della indicazione di copertura formulata dall'articolo 17-bis a fronte della maggiore spesa per la erogazione della prima *tranche* del contributo straordinario di avviamento a favore del consorzio autonomo del porto di Napoli), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge numero 2744, segnalando peraltro alla competente Commissione di merito ed al Governo la esigenza che il Parlamento sia posto in grado, a brevissima scadenza, di affrontare un discorso di carattere generale e globale sui principali, più urgenti e qualificanti aspetti del problema della sistemazione organica degli enti autonomi portuali, evitando di procedere con soluzioni episodiche e settoriali al di fuori di un quadro articolato, programmato e definitivo del settore portuale.

La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulle proposte di legge di iniziativa rispettivamente del deputato Stefano Riccio (1032) e dei deputati Ianniello ed altri (1043), che trattano materia identica a quella considerata nel disegno di legge n. 2744, a quest'ultimo rinviando per quanto concerne limiti di spesa ed indicazioni di copertura.

#### Disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti (*Parere della IX e della X Commissione*) (2066).

Dopo che il relatore Orsini è tornato ad illustrare gli emendamenti proposti dalle Commissioni di merito lavori pubblici e trasporti, il Presidente Tarabini, richiamando alla esigenza di coerenza da parte di tutti i gruppi parlamentari, osserva come non si possano da un lato avanzare critiche per l'andamento crescente dei residui passivi e dall'altro proporre concentrazioni di stanziamenti in periodi di tempo estremamente brevi e tali comunque da non consentire quel margine temporale necessario all'espletamento delle procedure di spesa. Premesso che è preoccupazione comune quella di procedere



ad una accelerazione nella realizzazione delle spese, evitando altresì l'ingiustificato accumulo di residui, il Presidente aggiunge una particolare raccomandazione a non avanzare proposte incompatibili con l'attuale sistema dei tempi di erogazione della spesa pubblica, senza che vengano contestualmente suggerite innovazioni, sul piano normativo e procedurale, tali che ad una concentrazione temporale dei finanziamenti corrisponda un effettivo e reale abbreviamento dei tempi di spesa.

Il Sottosegretario Fabbri condivide le osservazioni e le preoccupazioni manifestate dal Presidente e segnala che la disposizione contenuta nell'articolo 3 consente di assumere impegni anche per i due esercizi successivi a quello in corso. Aggiunge che il Ministero del tesoro potrebbe consentire solo una riduzione da 6 a 5 anni dell'arco temporale di ripartizione dell'onere di 160 miliardi complessivamente previsto, in ragione di 10 miliardi per il 1974, 25 miliardi per il 1975, 45 miliardi per il 1976, 45 miliardi per il 1977 e 35 miliardi per il 1978, mentre si dichiara di avviso contrario sull'emendamento proposto dal relatore delle Commissioni di merito e sostitutivo del secondo comma dell'articolo 4, emendamento che comporterebbe un ingiustificato ampliamento della sfera degli enti beneficiari della iniziativa legislativa.

Il deputato Gambolati, dopo aver ricordato che, nel caso specifico, una riduzione dei tempi di ripartizione dei finanziamenti non provocherebbe una incentivazione dei residui passivi, dal momento che sono già pronti i progetti esecutivi e che per talune opere di ampliamento e ammodernamento si incontrano difficoltà a procedere per mancanza di fondi, segnala che il fenomeno dei residui passivi è determinato dalle anacronistiche e ormai superate procedure cui gli enti portuali devono sottostare: tenuto conto della necessità di definire interventi urgenti e immediati, si tratterà, quindi, di mettere in moto un meccanismo che renda agevolmente disponibili e spendibili i finanziamenti proposti, ad esempio utilizzando lo strumento delle partecipazioni statali, pur nel rispetto dei poteri e delle competenze delle autorità centrali e delle regioni. Insiste, pertanto, perché la Commissione bilancio manifesti consenso con gli emendamenti, indipendentemente dagli orientamenti qui riferiti dal rappresentante del Ministero del tesoro.

Il deputato Cattanei chiede chiarimenti circa i progetti già in fase di realizzazione, circa i tempi di appalto delle opere, nonché

circa i criteri di ripartizione della somma globalmente stanziata.

Il deputato Gava sottolinea la insufficienza del provvedimento e ricorda che, per il porto di Napoli, non è stato ancora possibile procedere alla costruzione del bacino di carenaggio non essendo stati risolti « a monte » i problemi relativi alle opere portuali.

Dopo che il deputato Gunnella si è dichiarato d'accordo con la ripartizione temporale prospettata dal rappresentante del Governo e dopo che il relatore Orsini ha manifestato anch'egli consenso sulla ipotesi quinquennale di suddivisione dei finanziamenti (a condizione, peraltro, che risulti aumentata la misura della seconda e della terza *tranche* e conseguentemente ridotta quella delle ultime due annualità), la Commissione, mentre delibera di esprimere parere contrario sull'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 4 proposto dal relatore delle Commissioni di merito e da queste ultime trasmesso in data 8 febbraio 1974, non ritiene di poter esprimere, allo stato, parere favorevole sull'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1, a firma dei deputati Geravolo ed altri, trasmesso in pari data dalle Commissioni lavori pubblici e trasporti e inteso a ripartire la spesa in tre anni (anziché in sei), poiché l'accoglimento di tale emendamento non sarebbe produttivo se non di residui passivi per la impossibilità di procedere, nelle attuali condizioni normative, alla erogazione della spesa nell'arco temporale proposto. La Commissione si riserva, peraltro, di tornare ad esaminare tale ultimo emendamento, qualora esso fosse accompagnato da una diversa articolazione normativa del provvedimento per quanto riguarda la realizzazione delle opere e la erogazione delle somme con il provvedimento stanziato, tale da dissipare ogni dubbio ed ogni preoccupazione in ordine al pericolo di una ingiustificata e indiscriminata creazione di residui passivi.

#### Proposta di legge:

**Pisicchio ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 16 luglio 1962, n. 922, al personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia in servizio nelle sedi centrali e periferiche degli uffici giudiziari (Parere alla IV Commissione) (392).**

Il relatore Gargano illustra favorevolmente l'ultima stesura del provvedimento, proposta dal Governo e trasmessa dalla competente

Commissione di merito in data 15 febbraio 1974.

Il Sottosegretario Pennacchini raccomanda vivamente alla Commissione di definire sollecitamente il proprio favorevole orientamento sulla iniziativa legislativa, segnalando che, per il finanziamento della spesa implicata, il Ministero di grazia e giustizia propone di far ricorso alle disponibilità del proprio bilancio, senza quindi incidere sull'ammontare degli stanziamenti a suo tempo assegnati al proprio stato di previsione della spesa.

Il Sottosegretario Fabbri riferisce il contrario avviso del Tesoro, che non ritiene possibile operare la riduzione proposta (per altro di assai rilevante entità) sul capitolo degli stipendi al personale, le cui dotazioni, riguardando spese fisse e obbligatorie, sono state predisposte sulla base di una situazione normativa che non poteva tener conto anche delle future ed eventuali assunzioni di nuove unità per il ruolo del personale addetto al servizio degli automezzi.

Dopo interventi del deputato Bartolini (favorevole) e del deputato Cattanei (il quale rappresenta ancora una volta l'imbarazzo e il disagio della Commissione di fronte ad atteggiamenti contrastanti e contraddittori qui manifestati rispettivamente dai rappresentanti del Ministero del tesoro e da quelli dei dicasteri competenti nel merito), la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere, impegnando il Governo a promuovere gli opportuni contatti tra le competenti amministrazioni interessate, al fine di definire un orientamento univoco in ordine alla proposta di legge.

*(La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 17).*

#### Disegno di legge:

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) (2542).

Il Presidente Tarabini, dopo aver ricordato il parere favorevole espresso dalla Commissione sul testo originario del disegno di legge, informa che la competente Commissione di merito ha trasmesso due identici emendamenti all'articolo 10 del provvedimento, a firma rispettivamente dei deputati Pascariello e Santagati, emendamenti intesi ad eliminare la gradualità della entrata in vigore dei miglioramenti proposti, tenuto conto che il Governo ha provveduto ad iscrivere in bilancio la stessa somma (1.200 milioni) sia per il primo anno di efficacia (1973) che per l'esercizio successivo

(1974); sicché sembrerebbe non giustificata la gradualità nel tempo della erogazione degli aumenti proposti, a meno di non ritenere che sul bilancio 1974 il Governo abbia iscritto la stessa cifra stanziata nel precedente esercizio, nella ragionevole previsione di far slittare di un anno la decorrenza del provvedimento: in tale ipotesi, la misura dell'onere di 1.200 milioni per il 1974 sarebbe calcolata ancora tenendo presente la entrata in vigore differenziata dei miglioramenti, che andrebbe quindi mantenuta, però posticipata di un anno (secondo comma dell'articolo 10: 50 per cento dal 1° gennaio 1974 e 100 per cento dal 1° luglio 1974). Propone, pertanto, di rinviare brevemente la espressione del parere, al fine di acquisire al riguardo dati e chiarimenti dal Governo.

La Commissione, accogliendo la proposta avanzata dal Presidente Tarabini, delibera di rinviare ad altra seduta la definizione del parere sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione finanze e tesoro.

*(La seduta, sospesa alle 17,20, è ripresa alle 17,45).*

#### Emendamenti al disegno di legge:

Disposizioni per l'ammodernamento e la ristrutturazione dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie meridionali sarde ed autoservizi integrativi (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) (2559).

Dopo illustrazione del relatore Orsini, con il quale manifestano consenso il Presidente Tarabini e il Sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere contrario sugli emendamenti a firma del deputato Marzotto Caotorta, elaborati e trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 14 febbraio 1974, poiché gli emendamenti stessi implicano una rilevante maggiore spesa (in misura peraltro indeterminata), a fronte della quale non risulta individuata o prospettata alcuna indicazione di copertura finanziaria.

#### Proposta di legge:

Senatori Pala ed altri: *Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale* (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (*Parere della III Commissione*) (1822).

Dopo illustrazione del deputato Orsini (che sostituisce il relatore Gargano), la Commis-

sione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che la indicazione di spesa e copertura contenuta nell'articolo 2 della proposta di legge risulti convenientemente modificata ed aggiornata in riferimento all'anno finanziario in corso (in tal senso dovrà risultare soppresso, nel testo del predetto articolo 2, il richiamo all'esercizio finanziario 1973 e sostituito con il riferimento al medesimo capitolo di bilancio per l'anno finanziario 1974 e ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi); nonché a condizione che l'onere sia posto a riduzione (e non a carico) degli stanziamenti del capitolo n. 3092 del bilancio del dicastero degli affari esteri, poiché tale capitolo di bilancio non ha titolo per finanziare direttamente la spesa oggetto dell'iniziativa legislativa e per questo se ne dovrà disporre una conveniente riduzione e la contestuale istituzione di un nuovo capitolo *ad hoc* per il finanziamento della proposta di legge in esame. Di conseguenza, la Commissione ritiene di poter suggerire alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione del primo comma del predetto articolo 2 della proposta di legge: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3092 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario medesimo e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi ».

Il Presidente Tarabini manifesta qualche perplessità sulla indicazione di copertura proposta dall'iniziativa legislativa in esame, giacché le somme stanziare sul richiamato capitolo di bilancio non sembrerebbero di portata tale da poter fronteggiare anche la nuova spesa, non conteggiata al momento della predisposizione delle relative previsioni di bilancio, talché avverte il rischio di una successiva, possibile ed anche probabile richiesta di integrazione dei fondi di tale capitolo in sede di elaborazione dei provvedimenti legislativi di variazione al bilancio.

#### Disegno e proposta di legge:

**Integrazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2704);**

**Boffardi Ines: Integrazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo**

**1971, n. 278, per quanto concerne il passaggio a categoria superiore di impiegati che ne svolgono le mansioni (Parere alla X Commissione) (231).**

Su proposta del relatore Orsini, con il quale manifesta consenso il Sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 2704.

La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulla proposta di legge d'iniziativa del deputato Ines Boffardi (n. 231) che concerne materia già ricompresa nel disegno di legge n. 2704, a quest'ultimo rinviando per quanto concerne le eventuali implicazioni di carattere finanziario.

#### Disegno e proposta di legge:

**Retribuzione del personale docente e non insegnante di ruolo dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici (2521);**

**Pisicchio ed altri: Norme concernenti corsi integrativi magistrali e dei licei artistici (1802).**

*(Parere alla VIII Commissione).*

Il Sottosegretario Fabbri riferisce il contrario avviso del Tesoro ad una proposta avanzata dal Ministero della pubblica istruzione di fronteggiare la maggiore spesa implicata dal disegno di legge n. 2521 utilizzando una quota parte dell'accantonamento di 10 miliardi iscritto sul fondo globale 1974 e inizialmente destinato alla riforma della scuola secondaria superiore; e insiste perché i mezzi di copertura siano reperiti nell'ambito del bilancio del dicastero della pubblica istruzione, così come previsto nel testo originario della iniziativa legislativa governativa.

Su proposta del relatore Orsini, la Commissione delibera, quindi, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 2521, a condizione che la indicazione di spesa e copertura, formulata all'articolo 4 del provvedimento, risulti aggiornata all'esercizio finanziario in corso e che pertanto l'onere implicato resti imputato a riduzione, rispettivamente, dei capitoli nn. 1102, 2698, 1861 e 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974.

La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulla proposta di legge n. 1802, che tratta materia identica a quella considerata nel disegno di legge n. 2521, rinviando per limiti di spesa e indicazioni di copertura a quanto previsto nella richiamata iniziativa legislativa governativa, con le modifiche testé suggerite dalla Commissione bilancio.

**Disegno e proposte di legge:**

Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (2682);

Vetrone: Interventi per il completamento della ricostruzione e per lo sviluppo globale delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (2225);

Cirillo ed altri: Provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (498).

*(Parere alla IX Commissione).*

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 2682.

La Commissione delibera, altresì, di riferire tale parere favorevole anche alla proposta di legge di iniziativa del deputato Vetrone (n. 2225), che tratta materia già ricompresa nel disegno di legge n. 2682, a quest'ultimo rinviando per limiti di spesa e indicazioni di copertura.

La Commissione delibera, infine, di rivedere il parere favorevole condizionato espresso in data 14 marzo 1973 sulla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cirillo ed altri (n. 498), tenuto conto che le somme a suo tempo stanziata al riguardo sul bilancio 1973 sono state già utilizzate, su proposta del Governo e con il consenso del Parlamento, per altre e diverse destinazioni di spesa; conseguentemente delibera di estendere il parere favorevole manifestato sul disegno di legge n. 2682 anche alla proposta di legge n. 398, entro i limiti di spesa e secondo le indicazioni di copertura formulate nella predetta iniziativa legislativa governativa.

**Proposte di legge:**

Gasco ed altri: Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni di funzioni statali in materia di lavori pubblici (1320);

Tani ed altri: Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente l'immediata trasferimento alle Regioni dei residui passivi del Ministero dei lavori pubblici (1492);

Gargano: Proroga dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, che regola i contributi del Ministero dei lavori pubblici per le opere pubbliche la cui competenza sia stata trasferita alle regioni a statuto ordinario (1245);

Cervone ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferi-

mento alle regioni delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici (1261).

*(Parere alla I Commissione).*

Dopo ampia illustrazione introduttiva del Presidente Tarabini e dopo interventi favorevoli dei deputati Orsini, Bernini, Gasco e Gastone, il Sottosegretario Fabbri ritiene le proposte meritevoli di essere assecondate, ma ormai intempestive e non produttive di alcun effetto, poiché è stato già predisposto il trasferimento delle somme di che trattasi al fondo per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo e quanto prima il CIPE provvederà al riparto di dette somme fra le regioni interessate.

Il Presidente Tarabini rileva come i provvedimenti non comportino alcuna decurtazione del fondo di cui all'articolo 9 della legge finanziaria regionale, trattandosi di somme aggiuntive, per le quali il CIPE non ha ancora proceduto alla relativa ripartizione.

La Commissione delibera, quindi, di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle quattro proposte di legge, elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 10 ottobre 1973.

**Disegno di legge:**

Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale *(Parere alla IX Commissione)* (2641).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Gunnella, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, poiché non risulta più utilizzabile, a' termini della legge 27 febbraio 1955, n. 64, la posta a suo tempo accantonata sul fondo globale 1972 per fronteggiare gli oneri implicati dal provvedimento in esame, essendo ormai scaduto l'esercizio finanziario successivo a quello nel quale la predetta posta fu iscritta in bilancio; né la Commissione ritiene di poter suggerire l'inserimento, nel testo della iniziativa legislativa governativa, di una espresa deroga alla richiamata legge n. 64 del 1955, in considerazione del fatto che tutta la materia dell'edilizia risulta ormai diversamente disciplinata, sicché non sussistono più le condizioni che giustificavano il finanziamento proposto con il disegno di legge in esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

## FINANZE E TESORO (VI)

## IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974, ORE 10,20. —  
*Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* —  
 Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Ruffini, per le finanze, Lima.

## Disegno di legge:

**Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere della V Commissione) (2604).**

(Discussione e rinvio).

Il relatore Pandolfi, richiamate la natura e le finalità della BIRS e delle collegate IFC (finanziaria internazionale) e IDA, fornisce una serie di dati sulle operazioni del gruppo sottolineando, per la BIRS, che la banca utilizza per i prestiti sia le quote di capitale versato che emissioni obbligazionarie. Fornisce le cifre relative alle sottoscrizioni dell'Italia e ai connessi versamenti (pari ad un decimo delle sottoscrizioni) effettuati nel 1947 e nel 1965. Il potere di voto dell'Italia è di 6.910 pari al 2,45 per cento. Con il terzo aumento delle quote di partecipazione (selettivo, anziché lineare come i due precedenti) il capitale della BIRS verrà portato a 27 miliardi di dollari (non milioni come erroneamente stampato nella relazione).

Dal lato del « dare » l'Italia ha partecipato all'emissione dei prestiti obbligazionari della BIRS nel 1961 e nel 1972. Dal lato dell'« avere » l'Italia ha ottenuto prestiti fra il 1951 ed il 1965 per 398 milioni di dollari. A ciò devono aggiungersi sia le erogazioni effettuate dalla IFC direttamente a privati italiani sia le spese effettuate in Italia dai paesi beneficiari del terzo mondo e che ammontano a 623 milioni di dollari. L'attività del gruppo BIRS risulta potenziata negli ultimi cinque anni ed ha accentuato un tipo d'interventi caratterizzato dall'aiuto ai paesi più poveri preferenziando l'agricoltura e l'educazione rispetto ad altri progetti. La struttura del potere di voto (trattandosi di decisioni discrezionali) privilegia i paesi a più alta industrializzazione mentre scarso è il potere decisionale dei paesi destinatari. Il nostro Governo si è fatto portatore delle istanze intese a modificare la situazione. Altro punto debole dell'intera struttura è costituito dalle garanzie degli stati membri per la parte di quote non ver-

sate, che condiziona pesantemente gli interventi della BIRS (è a tutti presente il caso del Cile).

Venendo all'esame degli articoli il relatore, dando conto delle modifiche suggerite dalla Commissione bilancio, conviene sulla necessità di eliminare i riferimenti ad oneri e coperture 1973, ma osserva che la riduzione dell'onere a 73 milioni, che la V Commissione ha motivato nel presupposto che l'onere dovesse riferirsi solo agli interessi maturati al primo luglio, non tiene conto degli oneri da fronteggiare per i prefinanziamenti già effettuati dall'Ufficio italiano dei cambi. Le semestralità da coprire sono pertanto due. Suggestisce quindi il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 6:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 140.000.000 per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Il deputato Vespignani, preannunciando l'astensione della sua parte sul provvedimento (per il quale richiama le osservazioni già svolte dalla sua parte sul provvedimento relativo alla Banca asiatica), sottolinea che la istituzione non garantisce la libertà d'azione degli Stati beneficiari dei prestiti. Analoghe considerazioni vanno fatte per i recenti accordi di credito stipulati presso il Fondo monetario internazionale.

Il relatore Pandolfi replica al deputato Vespignani per la questione relativa ai prelievi sul FMI osservando che essi, esauriti i prelievi non condizionali sulle due prime linee-oro, sono stati stipulati sulla prima linea *stand-by* (per la parte residua della quota, quella non versata in oro) le cui condizioni (identiche per tutti i paesi che effettuano prelievi su tale *tranche*) consistono in impegni ad adottare misure per l'equilibrio delle bilance dei pagamenti, per il contenimento del disavanzo statale e per interventi antinflazionistici. Diversamente dal caso della BIRS (per cui concorda con il deputato Vespignani) la struttura delle decisioni del FMI è ininfluente.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini, dichiara di concordare con il relatore, anche per quanto concerne le modifiche all'articolo di copertura.

Il Presidente La Loggia avverte che trasmetterà alla Commissione bilancio l'emendamento predisposto dal relatore e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**Disegno e proposta di legge:**

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (*Parere della I e della V Commissione*) (2542);

Bianchi Fortunato ed altri: Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (*Parere della I e della V Commissione*) (966).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Ruffini, precisa, in ordine agli emendamenti presentati nella seduta del 13 febbraio intesi a unificare le decorrenze, che la diversità di decorrenza prevista nel testo governativo non è funzionalizzata agli oneri, bensì alla necessità di equiparare le decorrenze diversificate a quelle adottate per i pensionati di guerra.

Il Presidente La Loggia chiede se i proponenti insistano a mantenere gli emendamenti dopo le delucidazioni del Governo. Insistendo il deputato Terraroli, il Presidente avverte che sugli emendamenti medesimi non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Rinvia pertanto il seguito della discussione alla prossima seduta.

**Proposta di legge:**

Lenoci: Estensione dell'assegno speciale annuo di lire 1.200.000, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751, a favore di alcune categorie di grandi invalidi iscritti al n. 2 della lettera A-bis della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni (*Parere della V Commissione*) (2267).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Il relatore Spinelli osserva che per superare l'ostacolo del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio occorre provvedere ad una migliore definizione degli oneri; il numero dei beneficiari è infatti di 1524 e non di 500, e gli oneri stessi, quindi, si dilatano sia nel *quantum* annuale che in funzione delle decorrenze da prescegliersi; le stesse decorrenze determinano, a seconda della scelta, forti scarti in termini di copertura. Occorre inoltre conoscere quanti beneficiari (pensionati di guerra per menomazioni psichiche) siano accuditi, a spese dello Stato, nelle cliniche e quanti siano coloro che dagli istituti sanitari sono stati dimessi. Chiede pertanto un breve rinvio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

**IN SEDE REFERENTE**

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974, ORE 11. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Ruffini, e per le finanze, Lima.

**Disegni di legge:**

Autorizzazione all'emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze (1611);

Autorizzazione all'emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna (*Parere della XI Commissione*) (1690).

(*Seguito della discussione e rinvio e richiesta di parere della I Commissione su emendamenti*).

Il Presidente avverte che sono stati depositati emendamenti sia da parte comunista come da parte del Governo ad entrambi i provvedimenti.

La Commissione delibera quindi di richiedere il parere della I Commissione affari costituzionali su due emendamenti Raffaelli, l'uno al provvedimento 1611 e l'altro sul provvedimento 1690, sempre all'articolo 1, intesi a prevedere il parere delle Giunte regionali per l'autorizzazione agli istituti creditizi alla emissione delle obbligazioni.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Proposta di legge:**

Raffaelli ed altri: Modifica dell'articolo 1, punto 8, della legge 13 giugno 1962, n. 855, concernente gli investimenti dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale omonima del Ministero del tesoro (*Parere della XII Commissione*) (2337).

(*Richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Su proposta del Presidente La Loggia, che si riserva di acquisire i consensi dei gruppi non presenti alla seduta odierna, la Commissione delibera di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge dopo che il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini, ha dichiarato che il Governo ha talune riserve sul provvedimento, riserve che scioglierà, in senso negativo o positivo, in prosieguo di tempo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

### ISTRUZIONE (VIII)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Smurra.

#### RINVIO DI SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il Sottosegretario Smurra dichiara a nome del Governo di non poter rispondere nella seduta odierna alle interrogazioni nn. 5-000491, 5-00654 e 5-00667 iscritte all'ordine del giorno, essendo necessario acquisire ulteriori elementi conoscitivi al riguardo. Indica la data del 6 marzo per la risposta.

#### IN SEDE REFERENTE

##### Disegno e proposte di legge:

**Estensione a docenti di ruolo o in servizio continuativo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria pareggiati, convenzionati e legalmente riconosciuti, delle norme di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonché l'ammissione ai corsi ordinari degli aspiranti in possesso di titolo valido ai sensi di legge vigenti sino all'entrata in vigore della stessa legge n. 1074 (*Parere della V Commissione*) (1648);**

**Giordano: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nel ruolo del personale insegnante e non insegnante (477);**

**Buzzi ed altri: Ammissione degli insegnanti delle scuole non statali pareggiate e legalmente riconosciute al corso speciale di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 (491);**

**Tozzi Condivi: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nel ruolo del personale insegnante e non insegnante (680);**

**Menicacci: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (756).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Il Presidente Ballardini ricorda che in una precedente seduta era stato nominato un comitato ristretto per l'approfondimento dei temi trattati dai provvedimenti in questione;

invita pertanto il relatore Buzzi ad illustrare alla Commissione le conclusioni alle quali è pervenuto il comitato ristretto.

Il relatore Buzzi informa che il comitato ristretto ha elaborato un nuovo testo del disegno di legge n. 1648, i cui punti salienti riguardano la limitazione delle categorie di insegnanti che potranno partecipare ai secondi corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione; l'ammissione a tali corsi degli insegnanti non di ruolo che prestino servizio continuativo da almeno tre anni nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica pareggiati, convenzionati o legalmente riconosciuti; una diversa determinazione di coloro che saranno ammessi a partecipare ai corsi abilitanti ordinari ed uno spostamento della data nella quale tali corsi si svolgeranno.

Il Sottosegretario Smurra dichiara che il Governo è pienamente d'accordo sul testo redatto dal comitato ristretto ed è altresì disposto a portare avanti un discorso tendente a dare una interpretazione estensiva dell'articolo 17 della legge delega sullo stato giuridico.

Il deputato Picciotto giudica positiva la proposta fatta dal comitato ristretto e si sofferma sul collegamento esistente tra il testo in esame e l'articolo 17 della legge delega sullo stato giuridico.

Il deputato Berté esprime alcune perplessità sul testo redatto dal comitato ristretto nella parte in cui esso esclude una mobilità degli insegnanti all'interno dei diversi ruoli; afferma però di essere disposto ad accantonare tali perplessità ove esse dovessero determinare un ritardo nell'approvazione di un provvedimento tanto atteso.

Il deputato Tedeschi, ricordando che il fine della legge n. 1074 è quello di stabilire un nuovo modo di conseguire l'abilitazione, dichiara di concordare con il testo redatto dal comitato ristretto per il quale, ove il consenso risultasse generalizzato, si potrebbe richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Bardotti, sviluppando i rilievi posti dal deputato Berté e riferendosi a titolo esemplificativo al caso dei maestri laureati, ritiene che non si possa impedire la partecipazione ai corsi abilitanti speciali ad un docente di un ruolo che desideri conseguire l'abilitazione per insegnare in un ruolo diverso.

Il deputato Castiglione si dichiara d'accordo sul testo redatto dal comitato ristretto manifestando però a nome del suo gruppo una riserva in ordine all'ammissione ai corsi abilitanti speciali degli insegnanti di scuole non statali poiché se da un lato la condizio-

ne in cui si trovano tali insegnanti è ben diversa da quella degli insegnanti statali, dall'altro non sembra coerente restringere la partecipazione ai corsi speciali per gli insegnanti statali e contemporaneamente consentirla agli insegnanti non statali; comunque ribadisce che a tali insegnanti non dovrà in alcun modo essere consentito in futuro di entrare nei ruoli delle scuole statali servendosi del meccanismo dell'articolo 17 della legge di delega sullo stato giuridico.

Il deputato Biasini si dichiara d'accordo sulle limitazioni apportate dal nuovo testo alla partecipazione ai corsi abilitanti speciali poiché altrimenti questi ultimi ben difficilmente potrebbero svolgersi dato l'imponente numero di partecipanti; condivide la riserva manifestata dal deputato Castiglione non per preclusioni ideologiche nei confronti degli insegnanti di scuole non statali ma per motivi di ordine pratico.

Il deputato Salvatori ritiene che le perplessità manifestate dai deputati Berté e Bardolli siano superabili consentendo la partecipazione dei maestri laureati ad un terzo corso abilitante speciale; si dichiara favorevole alla partecipazione ai corsi speciali degli insegnanti di scuole non statali.

Il deputato Mitterdorfer si dichiara favorevole al testo redatto dal comitato ristretto e chiede garanzie al Governo per la concreta organizzazione dei corsi speciali.

Il deputato Giordano ritiene che la opportunità di limitare la partecipazione ai corsi speciali deriva da motivi contingenti poiché, diversamente, tali corsi avrebbero scarse probabilità di poter essere svolti dato l'enorme numero di partecipanti; illustra quindi una serie di ragioni di ordine pratico che consigliano di consentire agli insegnanti di scuole non statali la partecipazione ai corsi speciali.

L'onorevole Miotti Carli Amalia si dichiara favorevole al testo del comitato ristretto ed in particolare alla partecipazione ai corsi speciali degli insegnanti di scuole non statali.

Il deputato Romita si dichiara d'accordo sul testo del comitato ristretto condividendo però la riserva manifestata dai deputati Castiglione e Biasini in ordine alla partecipazione ai corsi speciali degli insegnanti di scuole non statali.

Il deputato Reale Giuseppe, premesso che deve essere chiarito il carattere transitorio del provvedimento, ritiene opportuno consentire la partecipazione ai corsi speciali sia ai maestri di ruolo e non di ruolo che agli insegnanti di scuole non statali.

Il deputato Bellisario chiede se non sia possibile ripristinare il sistema precedente di abilitazione mantenendo peraltro i corsi abilitanti ordinari; ove ciò non fosse realizzabile si dichiara favorevole al testo redatto dal comitato ristretto.

Il Presidente Ballardini rinvia alla prossima seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974, ORE 9.50. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Arnaud.

#### Disegno di legge:

**Modifiche alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 (*Parere della I Commissione*) (2546).**

(*Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Dopo che il Presidente Degan, in sostituzione del relatore Cusumano, ha illustrato gli emendamenti, di natura essenzialmente tecnica, agli articoli 4 e 5 del disegno di legge concordati in sede di Comitato ristretto, la Commissione delibera all'unanimità, con l'assenso del Governo, di chiedere l'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge.

Il Presidente Degan si riserva di inoltrare la richiesta al Presidente della Camera non appena ricevuto l'assenso anche dai rappresentanti dei gruppi non presenti.

#### Disegno di legge:

**Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (*Parere della V e della XIII Commissione*) (2641).**

(*Esame e rinvio*).

Il relatore Beccaria propone che venga richiesta l'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge.

I deputati Palumbo, Tani e Ferretti si riservano di esprimere la posizione al riguardo dei rispettivi gruppi dopo che il Governo avrà fornito tutti i necessari elementi conoscitivi.



Il seguito dell'esame è pertanto rinviato, su richiesta del Governo, ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

#### IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Arnaud.

##### Disegno di legge:

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla IV Commissione*) (2624).

Dopo che il Presidente Degan ha illustrato, in sostituzione del relatore Padula, gli articoli 4 e 5 del disegno di legge, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

##### Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente la istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla X Commissione*) (2744).

Il deputato Pica riferisce sul decreto-legge in esame e in particolare sui nn. 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2 nonché sull'articolo 22-bis introdotto dal Senato, che interessano la specifica competenza della Commissione, esprimendo talune perplessità circa il rispetto delle competenze spettanti in materia urbanistica alle regioni e agli enti locali, con particolare riguardo all'articolo 22-bis.

Il deputato Conte, dopo aver contestato la legittimità del ricorso al decreto-legge dopo le proroghe precedentemente adottate per mantenere in vita l'ente autonomo del porto di Napoli istituito dalla legge n. 500 del 1940, e aver sottolineato le carenze finanziarie nonché la settorialità del provvedimento, essendosi ancora una volta disattesa l'esigenza di dare una soluzione organica al problema degli ordinamenti portuali, ritiene che il punto 6) dell'articolo 2 veda riformulato in modo da adeguarlo alle competenze spettanti in materia alle regioni e agli enti locali, mentre l'articolo 22-bis dovrebbe essere soppresso.

Il deputato Palumbo esprime ampie riserve sul decreto-legge, che esclude dal consorzio un porto dell'importanza di quello di Salerno e non prevede una strumentazione finanziaria tale da porre il consorzio stesso in grado di assolvere efficacemente ai compiti affidatigli.

Il deputato Cabras è anch'egli favorevole alla soppressione dell'articolo 22-bis introdotto dal Senato.

Su proposta del relatore Pica e con l'assenso del Governo la Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole al disegno di legge, a condizione che l'articolo 22-bis venga soppresso e il punto 6) dell'articolo 2 del decreto-legge venga riformulato distinguendo il momento della pianificazione generale da quello della progettazione ed affermando più chiaramente le competenze spettanti alla Regione e agli enti locali.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Su proposta del deputato Fusaro, cui si associa il deputato Ferretti, la Commissione delibera di iscrivere all'ordine del giorno di una delle prossime sedute le proposte di legge recanti ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

## TRASPORTI (X)

#### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente CAPELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Masciadri.

##### Disegno di legge:

Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V, della IX e della XIII Commissione*) (2651).

(*Discussione e rinvio*).

Il deputato Antonio Mancini, in sostituzione del relatore Poli, riferisce brevemente sul disegno di legge osservando che esso mira ad armonizzare le norme generali per prevenire gli infortuni con le peculiari caratteristiche del lavoro che si svolge negli impianti e servizi gestiti dall'amministrazione ferroviaria.

Il deputato Belci osserva che l'esame degli articoli rivela la natura prettamente regolamentare della maggior parte delle norme contenute nel disegno di legge. Più opportunamente il Governo avrebbe dovuto presentare, a seguito degli accordi intercorsi con i sinda-

cati dei ferrovieri, un disegno di legge con norme di carattere generale riservandosi di dettare le norme tecniche dettagliate la cui collocazione in un testo legislativo è perlomeno singolare.

Il deputato Baghino consentendo su tale impostazione osserva che sarebbe sufficiente dettare con la legge le norme generali rimandando a norme di carattere regolamentare la disciplina più particolareggiata della materia. In particolare ritiene opportuno modificare l'ultimo periodo del primo capoverso dell'articolo 1 per evitare che l'Azienda non possa procedere all'affidamento ad estranei di lavori di limitate entità.

Il deputato Carri è d'accordo sulla inopportunità di regolare con una legge, la cui modifica richiede un *iter* complesso, una materia in costante evoluzione in rapporto al progresso tecnologico. Nel merito del provvedimento osserva che se sono giustificate le esigenze di porre un sistema di controlli appare inadeguata la scelta di affidare i controlli della stessa Azienda che deve porre in essere le misure di prevenzione. Se prevarrà la tesi di demandare al Governo l'incarico di disciplinare la materia con norme regolamentari esso dovrà tener conto anche di questa esigenza.

Il deputato Venturini consente su questa impostazione.

Il deputato Antonio Mancini osserva che se non prevalessse l'esigenza di non far tornare al Senato il provvedimento occorrerebbe approfondirlo per studiare alcune norme di carattere generale rimandando ad una fonte normativa subordinata la disciplina più particolareggiata.

Il sottosegretario Masciadri raccomanda l'approvazione del disegno di legge, già approvato dal Senato, che integra la legislazione antinfortunistica generale con norme di carattere particolare riguardanti il lavoro presso l'Azienda ferroviaria statale. Sottolinea l'esigenza di modificare l'articolo 40 per ristabilire il triennio di applicazione della legge alterato dal riferimento iniziale, per evitare che il concentramento della previsione di spesa si trasformi in un aumento dei residui passivi.

Il deputato Piccinelli si riferisce al parere espresso dalla Commissione lavoro della Camera, che, seppure non vincolante, non può essere ignorato trattandosi di materia che in generale rientra nella specifica competenza di quella Commissione.

Il deputato Marzotto Caotorta ritiene fondata questa osservazione e domanda se il Governo intenda assumersi l'incarico di det-

tare con suo atto normativo la disciplina particolareggiata al fine di evitare che ogni modifica tecnica richieda di mettere in moto il provvedimento legislativo.

Il relatore Poli, intervenendo, afferma che sarebbe grave errore approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato che più opportunamente dovrebbe essere limitato alla norma dell'articolo 1 ed a quella relativa alla copertura finanziaria e demandando poi al Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di emanare entro tre mesi il relativo regolamento.

Il deputato Antonio Mancini osserva che se già il Governo preannuncia un suo emendamento di sicuro ne saranno proposti altri. D'altro canto i rilievi al provvedimento sono di natura tecnica e non coinvolgono il rapporto di fiducia Parlamento-Governo. Se vengono meno le ragioni dell'urgenza a seguito del rinvio all'altro ramo del Parlamento appare ancor più opportuno che la materia venga studiata da un gruppo di lavoro informale che sottoponga alla Commissione un testo che tenga conto delle osservazioni emerse dal dibattito.

Il deputato Baghino accetta questa proposta facendo presente che la disciplina richiede lo strumento del decreto del Presidente della Repubblica.

Il deputato Carri sottolinea che il disegno di legge n. 2651 trae motivo da un accordo del Governo con le organizzazioni sindacali siglato da più di un anno: ciò postula un sollecito *iter* e che venga prevista la clausola dell'intesa con le organizzazioni sindacali per l'emanazione del regolamento.

Il deputato Korach rileva che il ricorso allo strumento legislativo è giustificato soltanto dal problema della copertura finanziaria. Nel merito gli appare dubbia una disciplina antinfortunistica che demandi il controllo delle relative misure all'Amministrazione che deve porle in essere.

Il deputato Guglielmino, rilevato che il disegno di legge è frutto di una lunga trattativa tra il Ministro e le organizzazioni sindacali della categoria osserva che non si possono disconoscere le peculiari esigenze dell'Azienda ferroviaria.

Il relatore Poli osserva che le norme per la prevenzione degli infortuni già esistono e vengono applicate, rileva che pur essendo lodevole l'intento di riunirle in un testo unico non è accettabile il sistema di trasferire norme regolamentari in un testo legislativo. Si associa alla proposta di for-

mare un gruppo di lavoro che si riunisca oggi stesso. Afferma che la partecipazione dell'organizzazione sindacale è assicurata dalla loro presenza nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Il Sottosegretario Masciadri dopo aver ribadito l'esigenza di una pronta approvazione del disegno di legge nel testo del Senato dopo essere stato approfondito dalla relativa Commissione lavoro e riaffermata l'esigenza di dare alla categoria dei ferrovieri con la dovuta sollecitudine un corpo di norme per la prevenzione dagli infortuni accede alla proposta emersa nel dibattito, e su cui la Commissione consente, di nominare un gruppo di lavoro.

Il Presidente su unanime consenso rinvia a domani il seguito del dibattito per consentire che il gruppo di lavoro informale, formato su designazione dei Gruppi esamini la materia.

#### Disegno di legge:

**Modificazioni agli articoli 1, punto 1; 4, punto 4; 5, punto 1; 10, punto 2, primo e secondo comma; 13, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, contenente norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere della I e della V Commissione) (2667).**

*(Discussione e approvazione).*

Il relatore Poli riferendo brevemente, afferma che il provvedimento, vivamente atteso dal personale ferroviario, costituisce un ulteriore passo in avanti per il miglioramento delle condizioni di lavoro. Auspica che esso riscuota l'unanime consenso della Commissione.

Il deputato Carri raccomanda al Governo il rispetto dello spirito delle norme in esame, contrastando la tendenza a monetizzare il disagio delle condizioni di lavoro con il ricorso al lavoro straordinario e facendo fronte alle esigenze del servizio mediante l'aumento degli organici, come è richiesto anche dalle organizzazioni sindacali. In questo senso gli appare contraddittoria la disposizione dell'articolo 4.

Il deputato Antonio Mancini rileva che l'articolo 1 introduce il principio della riduzione a 36 ore settimanale dell'orario di lavoro, che dovrebbe essere respinto oppure esteso a tutte le categorie di dipendenti pubblici che lavo-

rano in condizioni analoghe a quelle dei ferrovieri.

Il deputato Marzotto Caolorta raccomanda che il Governo presenti i provvedimenti riguardanti il personale in maniera organica e non frammentaria come ha fatto finora.

Il deputato Baghino sottolinea l'esigenza di una pronta approvazione rileva che la riduzione dell'orario settimanale a 36 ore per i ferrovieri lungi dal costituire pericolo offre l'opportunità di estendere tale orario a tutte le categorie di pubblici dipendenti che ancora non ne fruiscono.

Il deputato Venturini pur giudicando fondate le preoccupazioni espresse dal deputato Antonio Mancini osserva che ora occorre provvedere per i ferrovieri con la riserva di esaminare in altra occasione analoghe esigenze di altre categorie.

Il relatore Poli auspica che non vengano presentati emendamenti per non rallentare l'iter del provvedimento. Osserva che il contrasto rilevato dall'onorevole Carri nella norma dell'articolo 4 è solo apparente e che tale norma è stata attentamente vagliata dalle organizzazioni sindacali. La riduzione dell'orario non è generalizzata ma riguarda soltanto talune categorie che svolgono lavori particolarmente gravosi.

Il Sottosegretario Masciadri ricordato il lungo iter del provvedimento, che risale a un accordo con i sindacati del maggio 1972 rileva che la decorrenza dei benefici graduata nel tempo comporterà l'erogazione di compensi in danaro in relazione alla riduzione di orario. Accetta la raccomandazione di non trasformare in servizio straordinario tale riduzione, ciò che è nello spirito della norma e negli intendimenti del Governo.

Gli articoli del disegno di legge sono approvati nel testo trasmesso dal Senato ed il disegno di legge è infine approvato a scrutinio segreto nel suo complesso.

#### Disegno di legge:

**Disposizioni per l'ammodernamento e la ristrutturazione dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie meridionali sarde ed autoservizi integrativi (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere della V Commissione) (2559).**

*(Rinvio del seguito della discussione).*

La Commissione su proposta del Presidente rinvia il seguito della discussione non essendo pervenuto il parere sugli emendamenti trasmessi alla I e alla V Commissione.

## SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il deputato Guglielmino ricorda di avere chiesto che il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile desse alla Commissione ragione della sua richiesta di aumento delle tariffe.

Il Sottosegretario Masciadri, su conforme invito del Presidente assicura che informerà, come ha già fatto, il Ministro della richiesta della Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

## IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974, ORE 12,15. — *Presidenza del Presidente CAPELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Venturi.

## Disegno e proposte di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli (*Approvato dal Senato*) (*Parere della I, della V, della VI, della IX, della XII e della XIII Commissione*) (2744);

Riccio Stefano: Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*) (1032);

Ianniello ed altri: Istituzione del Consorzio autonomo per il porto di Napoli (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*) (1043).

(*Esame e rinvio*).

Il relatore Merli osserva preliminarmente che la ristrettezza dei tempi di conversione del decreto-legge non consente un approfondito esame della materia anche alla luce di taluni importanti spunti contenuti nelle proposte nn. 1032 e 1043. Ricorda che la Commissione ha varato importanti norme in materia portuale che non hanno trovato accoglimento nel decreto-legge in esame. Rileva che la mancata approvazione di una legge generale organizzativa dei porti è dovuta al fatto che manca ancora una diffusa consapevolezza di taluni importanti aspetti della politica portuale. I problemi del porto di Napoli si pongono con caratteristiche particolari nel già difficile quadro generale dei porti, ciò che giustifica il ricorso al decreto-legge. Nel merito osserva che sono stati gonfiati taluni organi del Consorzio autonomo (è stato addirittura previsto un Ufficio di Presidenza), mentre è stata del tutto trascurata la politica degli accosti che dovrebbe spettare al Consorzio — come è stabilito per il porto di Savona — e non

già alla Capitaneria di porto. Auspica un rapido iter del provvedimento per non precludere la possibilità di introdurre utili emendamenti.

Il deputato Stefano Riccio osserva che il decreto-legge in esame ricostituisce su basi corporative un ente di Stato là dove si sarebbe dovuto costituire un vero consorzio fra le forze vive operanti nel porto. Ciò emerge dalle norme sulla rappresentanza nell'amministrazione del Consorzio che vede il presidente designato dal Ministro della marina mercantile ed un vicepresidente di diritto nella persona di un funzionario.

Il decreto-legge realizza, e ciò sarebbe positivo in sé, la organizzazione di un sistema portuale, senza disporre per altro alcun contributo al Consorzio che deve accollarsi anche il passivo dell'ente porto che ammonta a due miliardi.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, al termine della riunione congiunta con la IX Commissione (Lavori Pubblici).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,55.

## AGRICOLTURA (XI)

## IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Salvatore.

## Disegno di legge:

Interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno (*Approvato dal Senato*) (*Parere della I e della V Commissione*) (2677).

(*Discussione e approvazione*).

Il deputato Valensise, intervenendo nella discussione generale, osserva che l'iniziale e istintivo senso di soddisfazione di fronte ad interventi finanziari a favore del Mezzogiorno, si trasforma subito in un sentimento di profonda sfiducia e rammarico per l'ineadeguatezza delle somme stanziare e la mancanza di criteri tendenti a fissare le effettive priorità. Il disegno di legge non contiene, infatti, nessuna indicazione circa le necessarie priorità e non tiene conto dei provvedimenti che sono in discussione in questo momento nella

Commissione agricoltura, primo fra tutti quello sull'applicazione in Italia delle direttive comunitarie. È questo il motivo per cui il disegno di legge suscita profonde perplessità nel suo gruppo, che presenterà, pertanto, alcuni emendamenti.

Il deputato Giannini, riallacciandosi ai rilievi mossi dal suo gruppo nel corso della discussione al Senato, nel dare al relatore atto della obiettività e incisività della sua relazione, sottolinea che il Mezzogiorno e l'agricoltura meridionale necessitano di un'inversione di tendenza, che segni l'abbandono della politica clientelare sinora seguita, e coincida con l'utilizzazione, in modo coerente, di tutti gli strumenti disponibili, volti ad attuare grandi opere di carattere strutturale, in modo particolare irrigue. È evidente che si impone un chiaro riesame del modo di utilizzazione del pubblico denaro, se è vero che sono state sinora spese somme talvolta ingenti (un noto quotidiano italiano ha riportato la cifra di 840 miliardi in opere irrigue), in iniziative di vario tipo senza, però, che esse siano utilizzate a vantaggio dell'agricoltura ed in genere delle popolazioni meridionali. Anche nella prospettiva del rilancio della zootecnia va posto l'accento su un'adeguata utilizzazione delle opere irrigue. Analogo discorso, del resto, può essere fatto per le carenti strutture di mercato, per stroncare le assurde intermediazioni a carattere parassitario e speculativo. Si apre in questo settore un vasto campo di interventi per le industrie a partecipazione statale, che potrebbero attuare importanti iniziative per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti. In realtà questo provvedimento non si colloca in una diversa prospettiva di politica agraria che realizzi una inversione di tendenza nel Mezzogiorno; questo spiega le critiche del gruppo comunista al Senato, contestate dal relatore. Né si può tacere di fronte ai facili entusiasmi per i risultati, apprezzabili, ottenuti dal nostro ministro dell'agricoltura a difesa dell'integrazione comunitaria dell'olio e del grano duro. Il gruppo comunista ritiene che a Bruxelles il nostro Governo dovrebbe passare da una posizione puramente difensiva ad un atteggiamento positivo volto ad ottenere una trasformazione degli attuali meccanismi in favore della integrazione del reddito degli agricoltori, che costituirebbe un vero, concreto, passo in avanti per l'agricoltura di alcune regioni meridionali. Conclude osservando che non si può più ignorare l'exasperazione, giustificabile, degli agricoltori meridionali, di cui del resto si è avuto un esempio eclatante nella

manifestazione promossa ieri a Bari dalla stessa Coldiretti.

Il deputato Prearo, osservando che le cifre rilevanti destinate alle regioni dalla legge n. 512 del 7 agosto 1973, per il settore agricolo, non sono ancora arrivate ai destinatari, auspica che gli stanziamenti previsti dal provvedimento in discussione non subiscano la stessa sorte. L'insofferenza del mondo agricolo ha raggiunto il « livello di guardia », il che impone che si intervenga subito, portando il necessario ossigeno alle iniziative degli agricoltori. Chiede che il Governo dia i necessari affidamenti perché gli interventi predisposti, specie per il settore zootecnico, siano al più presto attuati.

Il deputato Tassi, nell'esprimere il suo stupore per il carattere blando delle critiche rivolte dal gruppo comunista al provvedimento, che risulta per altro così inadeguato, non può esimersi da parte sua dal rilevare che gli interventi proposti non saranno coordinati con l'attuazione delle direttive comunitarie, senza parlare poi del vero spreco costituito dalla persistente inapplicazione di queste che pur apprestavano stanziamenti cospicui a favore della nostra agricoltura. Non interventi straordinari, quindi, ma attuazione dei programmi già previsti, salvaguardando la coerenza del disegno che il nostro paese si è impegnato ad attuare con l'approvazione delle citate direttive. Contestando le affermazioni fatte da parte comunista circa le speculazioni sul grano duro, ricorda che, del resto, il suo gruppo ha da tempo presentato interrogazioni sull'argomento, rimaste senza risposta. Conclude auspicando che i problemi del Mezzogiorno possano essere affrontati e risolti in modo sollecito e coerente.

Il deputato Riga Grazia, ricordando i risultati parziali e insoddisfacenti ottenuti nelle zone in cui ha operato la riforma agraria, sottolinea la necessità che ad interventi di carattere strettamente produttivo ed economico, si affianchino interventi di tipo sociale. L'attuazione di interventi adeguati nel Mezzogiorno presuppone una conoscenza reale dei bisogni e della situazione esistente. Da questa si evince, ad esempio, che nella manodopera agricola una percentuale molto elevata è costituita dalle donne, che ricevono un salario molto ridotto e un infimo trattamento sanitario e sociale. La situazione, già grave in pianura, diviene insostenibile nelle zone collinari e di montagna, che, del resto, hanno subito un esodo massiccio, quanto caotico, con considerevoli danni economici e sociali. È evi-

dente, infatti, che nelle zone di montagna rimangono quasi esclusivamente le donne in un contesto di assoluta carenza di servizi sociali e infrastrutture. Queste considerazioni tendono a dimostrare i limiti di interventi straordinari che non risultino accompagnati, e con essi coordinati, dagli interventi ordinari, puntuali, con il compito di avviare una effettiva trasformazione dell'agricoltura e della società meridionale, evitando così lo spreco di finanziamenti che si disperdono in rivoli e danno luogo, spesso, a fenomeni speculativi. Conclude osservando che nell'articolo 1 del disegno di legge si dovrebbe richiamare l'articolo 12 della legge n. 281 del 1970 (che si riferisce specificamente alle regioni meridionali) invece dell'articolo 9, che prevede la ripartizione tra tutte le regioni.

Il deputato Traversa, sottolineando l'importanza degli interventi a favore dell'irrigazione, che costituisce un fattore fondamentale di sviluppo, rileva che l'agricoltura meridionale può avvantaggiarsi delle più favorevoli condizioni climatiche. Non bastano, però, gli interventi pubblici, ordinari o straordinari che siano, se non esiste un sano spirito imprenditoriale, fondato, nel mondo agricolo più che altrove, sul risparmio. Si associa anche egli a quanto affermato dal collega Prearo sull'urgenza di adeguate iniziative nel settore zootecnico, che traversa una crisi al di là di ogni previsione possibile (in alcune province piemontesi il 75 per cento delle stalle si sta svuotando). Dopo avere ancora una volta ricordato le necessità dell'agricoltura, settore sempre più trascurato, denuncia i gravi rischi dell'inquinamento per lo sviluppo futuro dell'agricoltura, anche meridionale.

Il deputato Scutari ritiene che il tipo di interventi che intende apprestare il disegno di legge, poteva collocarsi, in passato, in un diverso contesto istituzionale, non oggi con l'esistenza delle regioni, la cui competenza è mortificata dal fatto che una legge statale viene a vincolare la destinazione dei fondi ad esse attribuiti. Teme che questi interventi possano perpetuare il sistema deleterio del passato, che ha visto la dispersione di fondi, i quali, invece, oggi, vengono collegati con precisi obiettivi, che solo le regioni possono determinare in modo esatto ed utile. Ciò è tanto più vero se si pensa che solo le regioni possono valutare compiutamente gli squilibri esistenti nelle varie zone, graduando e selezionando, secondo criteri di priorità, i diversi interventi. In conclusione, ritiene che anche questo provvedimento si sarebbe dovuto inserire in un diverso quadro di interventi coordinati e

finalizzati ad un serio sviluppo dell'agricoltura meridionale.

Il deputato De Leonardis, soffermandosi sul rilievo di ordine giuridico mosso dal deputato Riga Grazia circa il collegamento con l'articolo 12 della legge n. 281 del 1970 invece che con l'articolo 9, ritiene che il richiamo a quest'ultimo sia corretto, perché si è voluto dare il carattere straordinario all'intervento e non quello « speciale », ex articolo 119 della Costituzione, di cui all'articolo 12 della citata legge. Passando in rassegna alcuni esempi di utilizzazione dei fondi stanziati dal provvedimento in discussione, sottolinea la concretezza e puntualità degli interventi, a riprova della giustezza della impostazione seguita.

Il relatore Zurlo, nel rilevare che alcuni interventi hanno spaziato in un campo più vasto, osserva che il provvedimento in discussione va visto in collegamento con altre forme di intervento già in atto o prevedibili in particolare ad opera della Cassa per il Mezzogiorno. Respingendo la proposta di eliminazione degli enti di sviluppo all'articolo 1 lettera d), condivide alcune preoccupazioni manifestate da alcuni oratori, ma ritiene che gli interventi previsti possano essere rapidamente attuati e che essi non contrastino con l'attuazione delle direttive comunitarie. Al deputato Riga Grazia risponde che pur negli errori commessi e con le carenze esistenti, specie in certe zone, è innegabile che si siano ottenuti dei risultati apprezzabili nelle zone oggetto della riforma agraria. In proposito rinnova la proposta già altra volta avanzata di effettuare con la Commissione una visita *in loco*. Quanto al problema del riferimento all'articolo 9 e al presunto vincolo dell'azione regionale, fa rilevare che l'articolo 1 dice esplicitamente che gli interventi sono destinati ai settori elencati « con priorità », il che sta a significare che non si esclude la possibilità di una diversa impostazione da parte delle regioni. Né si può dimenticare che il richiamo all'articolo 9 è giustificato, tra l'altro, dal fatto di includere nella sfera di applicazione anche le regioni Sicilia e Sardegna, a statuto speciale. Alla luce delle considerazioni svolte, invita la Commissione ad approvare sollecitamente il disegno di legge.

Il Sottosegretario Salvatore, premesso che l'esauriente replica del relatore gli consente di puntualizzare solo alcuni aspetti, osserva in merito alla presunta esiguità delle somme stanziata che queste si sommano alle altre già stanziata da precedenti leggi (in particolare la legge n. 512 del 1973), o che lo saranno con

altri provvedimenti per settori particolari (entro breve termine si potrà approvare il disegno di legge sul finanziamento del piano agrumicolo). Non condivide l'opinione espressa da taluni circa il contrasto con le direttive comunitarie nel quale si verrebbe a trovare il disegno di legge in discussione, che anzi ritiene che esso si inserisca validamente in quel quadro generale di riferimento che sarà costituito dalle direttive comunitarie, una volta recepite nel nostro ordinamento. Prendendo spunto da alcuni rilievi mossi all'azione del Governo, tiene a sottolineare che il Ministro dell'agricoltura ha svolto e sta svolgendo in sede comunitaria un'azione non difensiva, ma propulsiva, a favore di alcuni settori particolarmente delicati come quello dell'olio, del grano duro (per i quali ha ottenuto per ora l'integrazione di prezzo, che invece era stata messa in discussione dalla Comunità) e dello zucchero. È noto che il settore saccarifero traversa un momento molto difficile, al quale il Governo si sforza di far fronte con tutti gli strumenti idonei, promuovendo la collaborazione delle categorie interessate. Una considerazione a parte merita, come è emerso anche dalla discussione odierna, il settore zootecnico che versa in una situazione che non esita a definire drammatica. È a tutti noto che il Governo ha studiato un piano organico di interventi per 230 miliardi sul quale ha mobilitato le regioni, che sono chiamate a dare il loro apporto e a coordinare i loro sforzi. Né l'iniziativa governativa si limita al momento produttivo, a livello aziendale, che sono previsti interventi a monte e a valle della produzione. Conclude dichiarando che, pur nella sua naturale limitatezza, il provvedimento in discussione può, aggiungendosi agli interventi previsti, contribuire a porre la base per un nuovo diverso sviluppo dell'agricoltura meridionale. Per tale motivo invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Si passa all'esame degli articoli.

I deputati Sponziello ed altri presentano i seguenti emendamenti all'articolo 1:

*Al primo comma sopprimere le parole: « enti di sviluppo »;*

*Al primo comma sopprimere le parole: « con priorità »;*

*Al primo comma sostituire le parole: « 150 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'esercizio 1974, lire 25 miliardi nell'esercizio 1975 e lire 35 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978 », con le seguenti: « 300*

miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'esercizio 1974, lire 60 miliardi nell'esercizio 1974, lire 60 miliardi nell'esercizio 1975, lire 80 miliardi nell'esercizio 1976 e lire 70 miliardi per ciascuno negli esercizi 1977 e 1978 »;

*Al primo comma, lettera d), dopo le parole: « da parte di... », aggiungere le seguenti: « aziende agricole singole o associate nonché di... ».*

Gli emendamenti, ai quali si dichiarano contrari il relatore ed il Governo, posti in votazione, sono respinti.

L'articolo 1 posto successivamente in votazione è approvato senza modifiche.

All'articolo 2 sono presentati i seguenti due emendamenti dai deputati Sponziello ed altri:

*Al primo comma, dopo la parola: « fondamentali », aggiungere le seguenti: « 1) l'azione regionale dovrà essere coordinata con gli obblighi derivanti dalla politica comunitaria inerente alle strutture agricole »;*

*Al punto 1), sostituire le parole: « uno o più nuclei stabili di famiglie residenti anche in borgate rurali, indipendentemente dal numero degli abitanti », con le seguenti: « la popolazione non inferiore a cento abitanti residenti anche in borgate rurali ».*

Gli emendamenti, ai quali si dichiarano contrari relatore e Governo, posti in votazione, sono respinti. L'articolo 2, posto in votazione, è, pertanto, approvato senza modifiche.

È analogamente approvato l'articolo 3, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno. Il deputato Esposto illustra il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura della Camera,

discutendo il disegno di legge n. 2677 per interventi straordinari per l'agricoltura del Mezzogiorno,

considerato che ad esso vanno collegati i provvedimenti legislativi che prevedono interventi immediati per i difficili problemi della zootecnia che sono attualmente bloccati per ragioni non giustificabili, tenuto conto della gravità della situazione economica dei coltivatori e degli allevatori, e della condizione di approvvigionamento di carne e di latte del Paese;

interpretando il valore delle istanze dei produttori zootecnici e l'affermazione di responsabilità nazionale che essi confermano

nel sostenere le proprie legittime rivendicazioni;

invita il Governo

a svolgere l'azione necessaria per una rapida e positiva soluzione della questione attesa l'estrema eccezionalità della situazione».

(0/2677/1/11)

Il Presidente dà quindi lettura dei seguenti ordini del giorno:

La Commissione agricoltura della Camera, considerato che uno dei fattori di crisi dell'agricoltura meridionale è costituito dal grave stato di insufficienza delle strutture civili e sociali, che contribuisce a marcare le sperequazioni del livello di vita delle masse contadine e bracciantili rispetto al livello medio del paese e ancor più della Comunità europea, costituendo un permanente stimolo alla fuga dalle campagne e all'abbandono della agricoltura,

invita il Governo

ad intervenire con adeguati finanziamenti e provvedimenti in ordine specialmente alla dotazione di asili nido e scuole materne, al miglioramento della edilizia rurale, alla qualificazione e potenziamento dei servizi sanitari e di protezione della maternità.

(0/2677/2/11) RIGA GRAZIA, DI MARINO, BARDELLI, SCUTARI, GIANNINI, PEGORARO, MARTELLI.

La Commissione agricoltura,

ritenuto che l'agricoltura delle regioni meridionali del paese potrà essere profondamente trasformata e ammodernata e potrà conseguire avanzati livelli di produttività e di competitività, contribuendo al rilancio dell'economia del Mezzogiorno e di quella nazionale, nella misura in cui vanno affrontati e risolti i problemi dell'irrigazione delle campagne e quelli generali di carattere strutturale; che con l'irrigazione nelle campagne meridionali si potranno elevare la remunerazione del lavoro contadino, i livelli di occupazione e la qualificazione professionale, si potrà contribuire a bloccare l'esodo agricolo e a ringiovanire le forze di lavoro autonomo e dipendente addette all'agricoltura;

considerato che con l'espansione produttiva dell'agricoltura meridionale si pongono serie basi per un nuovo tipo di sviluppo industriale del Mezzogiorno e per il superamento della grave situazione agricolo-alimentare del Paese,

impegna il Governo

a finanziare rapidamente e globalmente i piani ed i progetti irrigui che riguardano le regioni del Mezzogiorno d'Italia.

(0/2677/3/11) GIANNINI, BARDELLI, SCUTARI, RIGA GRAZIA, DI MARINO, MARTELLI.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Esposto nella prospettiva delle provvidenze a favore dell'agricoltura meridionale alle quali il provvedimento in esame si collega e accetta come raccomandazione gli ordini del giorno Grazia Riga e Giannini.

Il deputato Pisoni, per dichiarazione di voto nell'annunciare il voto favorevole del gruppo democristiano, tiene a far rilevare che il provvedimento meglio si sarebbe inserito nel quadro di applicazione delle direttive comunitarie, auspicando che si superi una volta per tutte il nodo costituito dalla ripartizione di competenze tra Stato e regioni. Pur approvando l'azione svolta dal Governo ritiene che essa dovrebbe ispirarsi ad un'ampia visione programmatica.

Il deputato Sponziello, premesso che ragioni di ordine politico, ampiamente esposte dai suoi colleghi di gruppo, spingerebbero ad esprimere voto contrario, motivi di opportunità, data la gravità della situazione nel Mezzogiorno ed il senso di responsabilità che caratterizza il suo gruppo, inducono ad astenersi dalla votazione finale.

Il deputato Bortolani, nell'annunciare il suo voto favorevole, auspica che le somme stanziare siano impiegate in iniziative coerenti che possano contribuire al reale sviluppo del Mezzogiorno. Si chiede, peraltro, se non sia necessario prevedere analoghi opportuni interventi a favore di alcune zone del centro-nord egualmente depresse.

Il deputato Giannini annuncia l'astensione del gruppo comunista nella votazione finale.

Il disegno di legge, posto successivamente in votazione, a scrutinio segreto, risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

## INDUSTRIA (XII)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974, ORE 10. — *Presidenza del Presidente MISASI.*



## INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FONTI DI ENERGIA.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni dei distributori di carburante.

La Commissione ascolta tre brevi relazioni introduttive sui problemi della distribuzione di carburante svolte rispettivamente dal signor Giuseppe Del Bo, presidente dell'Assopetroli, dal signor Enrico Lignari, segretario della FAIB, e dal dottor Roberto D'Andrea, presidente della FIGISC.

Intervengono i deputati Damico, Servello, Alesi, Erminero, Maschiella, nonché il Presidente Misasi cui rispondono i signori Del Bo, Lignari, D'Andrea e l'avvocato Bruno Nardini Vicepresidente dell'Assopetroli.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

## IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974, ORE 12,40. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Servadei.

In apertura di seduta il deputato Damico rileva come le richieste più volte avanzate dalla Commissione ai rappresentanti del Governo di taluni importanti documenti siano rimaste quasi sempre insodisfatte. Si riferisce in particolare alle circolari del Ministero dell'industria per l'invio delle quali i Ministri succedutisi in tale dicastero hanno più volte preso formale impegno.

Il Presidente Misasi condivide l'osservazione del deputato Damico e si impegna a rinnovare la richiesta per l'invio sistematico di tali documenti.

## Disegno di legge:

**Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi (Parere della V, della VI e della X Commissione) (2705).**

(Seguito della discussione e approvazione senza modificazioni).

Inizia la discussione generale.

Il deputato Maschiella ritiene indispensabile, come complementare al provvedimento in esame, la predisposizione di un altro provvedimento che disciplini lo stoccaggio del petrolio, senza il quale sarebbe a suo avviso assai difficile fondare un obiettivo meccanismo di formazione dei prezzi medi.

I deputati Damico e Milani, espresso l'accordo del loro gruppo sulla sostanza del provvedimento e sull'urgenza della sua approvazione, sottolineano criticamente la facoltà di stoccaggio, anche se oggi ancora puramente teorica, concessa dall'articolo 3 a società diverse dall'Ente di Stato; chiedono pertanto che il Governo fornisca alla Commissione un quadro completo delle concessioni esistenti. Rilevano quindi talune formulazioni troppo generiche dell'articolo, come ad esempio il richiamo contenuto nell'articolo 3 alle buone regole della scienza e della tecnica, ed auspicano che la scelta originaria d'una riduzione degli oneri fiscali nel settore metanifero si rifletta anche in una adeguata politica dei prezzi tesa a non scaricare sul consumatore le conseguenze di tale scelta. Esprimono infine l'esigenza che le operazioni di stoccaggio siano opportunamente distribuite in tutto il territorio nazionale, senza trascurare il Mezzogiorno.

Dopo una breve replica del relatore Erminero, il Sottosegretario Servadei, dopo aver assicurato che fornirà quanto prima alla Commissione la carta completa delle concessioni esistenti, afferma che il diritto allo stoccaggio di gas naturale riconosciuto dall'articolo 3 anche a società diverse dall'Ente di Stato è un'affermazione di principio dettata da ragioni costituzionali e da criteri di reciprocità nei confronti degli altri paesi; essa però non intacca l'esclusiva di fatto che l'Eni esercita in questo campo. Quanto alle norme giudicate troppo generiche, assicura che il loro senso sarà debitamente precisato in sede regolamentare. Ritiene quindi che sia inevitabile stabilire un certo legame tra il prezzo del metano e quello del petrolio se si vuole evitare che l'utilizzazione del primo si dilati in modo squilibrato al di là dei suoi usi naturali.

Dopo che il deputato Damico ha dichiarato che il suo gruppo voterà a favore di tutti gli articoli del provvedimento, salvo ad astenersi sull'articolo 3, la Commissione procede all'approvazione senza modificazioni dei dieci articoli di cui si compone il disegno di legge.

Il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso a scrutinio segreto in fine di seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.20.

## IGIENE E SANITÀ (XIV)

### IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente FRASCA.* — Interviene per il Governo il sottosegretario di Stato per la sanità, Spadola.

#### Proposta di legge:

Senatori Scardaccione ed altri: Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XI Commissione*) (2716).

Su proposta del relatore Morini, con la quale concordano il deputato La Bella ed il sottosegretario Spadola (il quale rileva che è allo studio un disegno di legge che dà organica soluzione, e in modo più ampio, ai problemi affrontati nel provvedimento), la Commissione delibera di esprimere parere negativo, in quanto il provvedimento non apporta alcuna sostanziale innovazione alla normativa vigente ed in quanto il problema cui si intende ovviare si può risolvere imponendo una denaturazione del latte in polvere non al momento dell'utilizzazione mangimistica ma all'origine, cioè in fase di produzione o importazione.

#### Disegno di legge:

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla IV Commissione*) (2624).

Il relatore Signorile si sofferma su alcune carenze che il provvedimento presenta relativamente agli aspetti di rilievo sanitario. In primo luogo, accanto all'intervento curativo previsto nel disegno di legge, osserva che occorre dare rilievo anche al principio della prevenzione, come momento qualificante dell'intervento sanitario nella situazione carceraria. Sotto questo profilo sottolinea i limiti delle misure disposte negli articoli 5, 7 e 8, che riguardano l'igiene personale, ambientale e dell'alimentazione; aggiungendo che, accanto al ministero competente, occorre chiamare le regioni a garantire sia l'agibilità sanitaria delle strutture sia i necessari controlli sui servizi prestati. Un'ulteriore grave carenza sta nel fatto che nel disegno di legge manca ogni riferimento alla possibilità di garantire una normale vita sessuale ai detenuti, determinando una grave distorsione della loro

condizione sanitaria e umana. Quanto all'intervento curativo, ritiene che esso debba essere condotto in collegamento con i servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra-ospedalieri, in collegamento cioè con le strutture sanitarie generali. Conclude proponendo di dare parere favorevole al provvedimento con queste osservazioni.

Il deputato La Bella condivide i rilievi formulati dal relatore, aggiungendo altre considerazioni per quello che riguarda la previsione della presenza di enti superati, come l'ONMI, nei consigli di aiuto sociale di cui all'articolo 76 e la anormale qualificazione di « operai specializzati con la qualifica di infermieri » attribuita, nell'articolo 85, a coloro che prestano servizio infermieristico negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia.

Riprendendo quest'ultima osservazione il deputato D'Aniello rileva che la dizione usata nel provvedimento in esame si riferisce al fatto che l'opera infermieristica in questi ambienti non è costantemente necessaria. Per il resto si dichiara d'accordo con i rilievi espressi dal relatore, in particolare per quanto riguarda la necessità di un collegamento con la struttura sanitaria generale; circa l'esigenza di far riferimento ad un'opera di educazione sanitaria e sessuale dei detenuti dichiara di dividerla, pur non nascondendosi la difficoltà di dare soluzione a questo tipo di problema.

Dopo che il sottosegretario Spadola si è dichiarato d'accordo per l'espressione di un parere favorevole con i rilievi emersi durante il dibattito, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole con osservazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente FRASCA.* — Interviene per il Governo il sottosegretario di Stato per la sanità, Spadola.

#### Disegno di legge:

Disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (*Parere della II, della III, della IV, della XII e della XIII Commissione*) (2347).

(*Segue della discussione e approvazione*).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno.

Si passa all'esame degli articoli.

All'articolo 1 il relatore Sisto illustra un emendamento al primo comma inteso a far riferimento anche alla classificazione, oltre che all'imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. Dopo un intervento del deputato D'Aniello, la Commissione approva l'emendamento del relatore e successivamente l'articolo 1 così modificato.

L'articolo 2, al quale non sono presentati emendamenti, è approvato senza modificazioni.

All'articolo 3 il relatore Sisto illustra un emendamento inteso a stabilire la competenza prioritaria, in questa materia, del Ministero della sanità. La Commissione approva l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo del testo dell'articolo.

All'articolo 4 la Commissione approva un emendamento formale del relatore Sisto e successivamente l'articolo stesso così modificato.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8, ai quali non vi sono emendamenti, sono approvati senza modificazioni.

All'articolo 9 il relatore Sisto illustra un emendamento al secondo comma, di tenore analogo a quello proposto all'articolo 3. La Commissione approva tale emendamento e successivamente l'articolo 9 così modificato.

All'articolo 10 illustrano emendamenti i deputati La Bella e Venturoli. Dopo interventi dei deputati D'Aniello e Morini, del relatore Sisto e del Sottosegretario Spadola, che presenta un emendamento del Governo inteso ad aggiungere un ulteriore comma al testo dell'articolo, la Commissione approva un emendamento al primo comma del deputato La Bella, un emendamento al secondo comma del deputato Venturoli, ed il comma aggiuntivo proposto dal Governo; gli altri emendamenti del deputato La Bella sono ritirati. La Commissione approva quindi l'articolo 10 così modificato.

All'articolo 11 la Commissione approva un emendamento del Governo al primo comma; il deputato La Bella ritira un suo emendamento al medesimo primo comma. La Commissione approva quindi l'articolo 11 così modificato.

Si passa all'articolo 12. Il deputato La Bella illustra un suo emendamento al primo comma. Dopo interventi del deputato Messeni Nemagna, che propone e successivamente ritira un subemendamento, e del relatore Sisto, che propone due subemendamenti accolti dal

deputato La Bella, la Commissione approva l'emendamento al primo comma del deputato La Bella e quindi il primo comma dell'articolo così modificato.

Al secondo comma dell'articolo 12 la Commissione approva due emendamenti rispettivamente del relatore Sisto e del deputato D'Aniello, mentre il deputato La Bella ritira un emendamento da lui proposto. La Commissione approva quindi il secondo comma dell'articolo 12 così modificato.

Il terzo comma dell'articolo 12 al quale non sono presentati emendamenti è approvato senza modificazioni. Al quarto comma dello stesso articolo, la Commissione approva un emendamento del deputato La Bella e successivamente lo stesso quarto comma così modificato.

Il quinto e sesto comma dell'articolo 12, ai quali non vi sono emendamenti, sono approvati senza modificazioni. Al settimo comma la Commissione approva un emendamento del relatore Sisto e successivamente il comma stesso così modificato.

La Commissione approva quindi l'articolo 12 nel suo complesso con le modifiche apportate.

All'articolo 13 la Commissione approva un emendamento interamente sostitutivo del deputato La Bella.

All'articolo 14 la Commissione approva un emendamento all'ultimo comma del deputato La Bella e successivamente l'articolo 14 così modificato.

Gli articoli 15 e 16, ai quali non vi sono emendamenti, sono approvati senza modificazioni.

Il disegno di legge è quindi votato nel suo complesso a scrutinio segreto ed approvato con il seguente nuovo titolo: « Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi ».

#### Disegno di legge:

**Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffuse (Parere della I e della V Commissione) (2457).**

*(Discussione e approvazione).*

Il relatore Morini illustra il provvedimento richiamandosi a quanto già detto in sede referente circa la portata e l'urgenza del provvedimento stesso, aggiungendo solo alcune considerazioni con particolare riferimento al parere reso dalla I Commissione.

Il deputato Menichino, pur riconoscendo la urgenza del provvedimento data la necessità di far fronte in qualche modo alla minaccia di un riapparire del colera, non può non ribadire i gravi limiti. Infatti il disegno di legge lascia intatte le carenze di carattere generale della struttura sanitaria, e in particolare non si preoccupa affatto di valorizzare il ruolo e l'iniziativa delle regioni ai fini di una più efficace e generale azione di profilassi delle malattie infettive. Conclude cogliendo l'occasione per chiedere al Governo di voler maggiormente qualificare e responsabilizzare, disponendo il passaggio di questo personale alla carriera esecutiva, le guardie sanitarie, tenendo conto dei particolari compiti che esse sono chiamate ad assolvere negli uffici periferici di cui al disegno di legge.

Il deputato Gasco ritiene che si debba cogliere l'occasione di questo provvedimento per mettere il Ministero in grado di far fronte alle esigenze di carattere nazionale ed internazionale che gli competono nel campo delle malattie infettive. A questo scopo vanno rilevate serie lacune nel provvedimento, che fa riferimento solo ai porti ed aeroporti e non anche ai posti di confine, che andrebbero invece adeguatamente provvisti di personale per far fronte alle esigenze sia di carattere medico sia di carattere veterinario.

Il deputato Venturoli condivide queste osservazioni del deputato Gasco circa le lacune del provvedimento nell'indicare gli uffici periferici chiamati a far fronte ai compiti di profilassi delle malattie infettive e diffusive. In particolare sottolinea la necessità di includere tra gli uffici di cui all'articolo 1 del provvedimento anche quelli facenti capo all'aeroporto che serve Bologna.

Dopo un breve intervento del deputato De Lorenzo, il relatore Morini replica rilevando che agli uffici di confine non si fa riferimento in quanto si tratta di strutture non stabili ma indicate di volta in volta con decreto del Ministero della sanità. Aggiunge che intende presentare alcuni emendamenti che recepiscono le indicazioni formulate dalla I Commissione.

Dopo che il sottosegretario Spadola ha ribadito a sua volta l'urgenza di questo disegno di legge per mettere il Ministero in grado di affrontare meglio il pericolo del colera, si passa all'esame degli articoli.

All'articolo 1 la Commissione approva due emendamenti, uno del deputato Gasco e l'altro del deputato Venturoli, ai quali si dichiarano contrari il relatore e il Governo, intesi

rispettivamente ad aggiungere all'articolo 1 l'aeroporto di Caselle (Torino) e quello di Bologna. La Commissione approva inoltre un emendamento del relatore Morini inteso a completare l'elenco dei porti ed aeroporti di cui al primo comma dell'articolo in esame. La Commissione approva quindi l'articolo 1 così modificato.

All'articolo 2 la Commissione approva alcuni emendamenti del relatore Morini rispettivamente al primo, secondo, terzo ed ultimo comma. La Commissione approva quindi l'articolo 2 così modificato.

All'articolo 3 la Commissione approva un emendamento interamente sostitutivo del relatore Morini.

L'articolo 4 al quale non vi sono emendamenti è approvato senza modificazioni.

Il disegno di legge è quindi votato nel suo complesso a scrutinio segreto e approvato.

#### Disegno di legge:

**Determinazione della tassa di ammissione ai concorsi per il conferimento di farmacie (Parere della VI Commissione) (2524).**

(Rinvio della discussione e richiesta di trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 499 e 1307).

Il relatore Gasco premette che a suo giudizio il disegno di legge in esame potrebbe essere discusso congiuntamente alle proposte di legge nn. 499 e 1307, assegnate alla Commissione in sede referente: propone pertanto di richiedere l'assegnazione in sede legislativa delle due citate proposte di legge e di rinviare quindi per il momento il seguito della discussione del provvedimento all'ordine del giorno.

La Commissione accoglie la proposta del relatore. Il Presidente si riserva di sentire i gruppi assenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

#### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente FRASCA.* — Interviene per il Governo il sottosegretario di Stato per la sanità Spadola.

#### Disegno di legge:

**Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli Stati membri della Comunità economica europea (Urgenza) (Parere della III, della IV, della**

*V, della VI, della X, della XI e della XII Commissione* (2545).

*(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).*

Su proposta del deputato Urso, alla quale aderiscono a nome dei rispettivi gruppi i deputati La Bella, Ferri Mario, Morini, De Lorenzo, D'Aniello e il sottosegretario Spadola a nome del Governo, la Commissione delibera di richiedere l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento.

Il Presidente Frasca si riserva di inoltrare la richiesta non appena ottenuto il consenso dei gruppi non presenti alla seduta odierna.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

In fine di seduta il deputato De Lorenzo sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte di legge n. 552 e 1913 concernenti modifiche alla legge e al regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali.

Il Presidente Frasca prende atto della richiesta del deputato De Lorenzo e comunica che interpellierà in proposito l'Ufficio di Presidenza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974, ORE 17,30. —  
*Presidenza del Presidente CARRARO.*

La Commissione ascolta la deposizione del dottor Ferdinando Imposimato, Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma.

Durante la deposizione del dottor Imposimato intervengono per chiedere notizie e chiarimenti i senatori Adamoli, Lugnano, Pisanò e i deputati Nicosia, Malagugini, Vineis, Felici, La Torre, Benedetti e Terranova.

Successivamente la Commissione ascolta la deposizione del dottor Franco Plotino, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Durante la deposizione del dottor Plotino intervengono per chiedere notizie e chiarimenti i senatori Bertola, Adamoli, Pisanò e De Carolis e i deputati Nicosia, Sgarlata, Vineis, Terranova, La Torre, Malagugini e Giuseppe Niccolai.

La Commissione, conclusa l'audizione del dottor Plotino, delibera, successivamente, l'acquisizione di taluni atti e documenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,45.

## CONVOCAZIONI

---

### COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 21 febbraio, ore 9.

---

### COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali)  
e II (Affari interni)

Giovedì 21 febbraio, ore 16,30.

#### COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 142, 426, 1609, 1674, concernenti l'assistenza pubblica.

---

### COMMISSIONI RIUNITE

IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti)

Giovedì 21 febbraio, ore 9,30.

#### IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Autorizzazione di spesa per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti (2066);

— Relatori: *per la IX Commissione, Lombardi Giovanni; per la X Commissione, Marocco* — (*Parere della V Commissione*).

---

### I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 21 febbraio, ore 9,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

---

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 21 febbraio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

Senatori ZUCCALÀ ed altri; Disegno di legge d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia: Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni (*Testo unificato, approvato dal Senato*) (2428) — (*Parere della I, della II e della X Commissione*);

BALZAMO ed altri; Disciplina delle limitazioni alla inviolabilità delle comunicazioni telefoniche (1482) — (*Parere della I, della II, della X e della XII Commissione*);

ASSANTE ed altri; Norme per la salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche (1497) — (*Parere della I, della II e della X Commissione*);

ANDERLINI ed altri; Divieto delle intercettazioni telefoniche, radiofoniche e foniche e relativo sistema di autorizzazioni (1845) — (*Parere della I, della II, della VII, della X e della XII Commissione*);

ALTISSIMO e BASLINI: Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni (2100) — (*Parere della I e della X Commissione*);

PICCOLI ed altri: Divieto di intercettazioni telefoniche non autorizzate dall'autorità giudiziaria (2323) — (*Parere della I Commissione*);

— Relatore: Castelli.

#### IN SEDE REFERENTE.

##### *Esame del disegno di legge:*

Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*Approvato dal Senato*) (2624) — (*Parere della I, della V, della VIII, della IX e della XIV Commissione*) — Relatore: Felisetti.

##### *Esame delle proposte di legge:*

ACCREMAN: Istituzione della corte d'assise in Rimini (1949) — Relatore: Felisetti;

GUADALUPI ed altri: Istituzione della corte d'assise di primo grado a Brindisi e a Taranto (574);

CAROLI: Istituzione della corte d'assise di primo grado a Brindisi e Taranto (582);

MANCO ed altri: Istituzione delle corti d'assise di primo grado di Brindisi e Taranto (713);

— Relatore: Felisetti;

TRIPODI ANTONINO: Istituzione della corte di appello di Reggio Calabria (476);

MAZZARINO ed altri: Istituzione della corte di appello di Reggio Calabria (643);

REALE GIUSEPPE ed altri: Istituzione della corte di appello di Reggio Calabria (1428);

MANCINI GIACOMO: Aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria (2499);

— Relatore: Felisetti.

##### *Esame delle proposte di legge:*

Senatore DE LUCA: Provvedimenti in favore dei ciechi (*Approvata dal Senato*) (2569) — Relatore: Castelli — (*Parere della X Commissione*);

Senatori SPAGNOLLI ed altri; DALVIT ed altri; DALVIT ed altri: Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28

marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo (*Testo unificato, approvato dal Senato*) (2470) — Relatore: Micheli Pietro — (*Parere della V Commissione*).

#### VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 21 febbraio, ore 11.

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

##### *Discussione della proposta di legge:*

CERVONE ed altri: Fissazione di termini e indicazioni per il regolamento per le elezioni studentesche previste dall'articolo 9 della legge 30 novembre 1973, n. 766 (2767) — Relatore: Canepa.

#### X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 21 febbraio, al termine della riunione delle Commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti).

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2651) — Relatore: Poli — (*Parere della V, della IX e della XIII Commissione*).

##### *Discussione delle proposte di legge:*

Senatore MADERCHI ed altri: Abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo e riconoscimento giuridico della pensione di invalidità (*Approvata dal Senato*) (2384);

GALLONI e MAROCCO: Riconoscimento della qualifica di assistente di volo sugli aerei adibiti al trasporto di persone (1354);

— Relatore: Merli — (*Parere della XIII Commissione*).

#### IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli (*Approvato dal Senato*) (2744) — (*Parere della I, della V, della VI, della IX, della XII e della XIII Commissione*);

RICCIO STEFANO: Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli (1032) — (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*);

IANNIELLO ed altri: Istituzione del Consorzio autonomo per il porto di Napoli (1043) — (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*);

— Relatore: Merli.

### XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 21 febbraio, ore 9,30.

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Norme applicative del regolamento CEE n. 2511 del 9 dicembre 1969 concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi (2245) — Relatore: Urso Salvatore — (*Parere della I, della III e della V Commissione*).

*Discussione della proposta di legge:*

Senatori SCARDACCIONE ed altri: Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2716) — Relatore: Pisoni — (*Parere della III, della IV e della XIV Commissione*).

### XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 21 febbraio, ore 10,30.

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

CATTANEI: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (607);

DE MARIA: Concorsi interni riservati a posti di primario, aiuto e assistente ospedaliero (641);

MORINI e CABRAS: Norme transitorie per i concorsi di alcune categorie di personale ospedaliero (761);

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Norme transitorie per il passaggio in ruolo dei medici e farmacisti ospedalieri incaricati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (810);

D'AQUINO ed altri: Collocamento in ruolo *ope legis* dei medici ospedalieri (845);

BELLUSCIO: Passaggio in ruolo dei sanitari ospedalieri incaricati (857);

BOFFARDI INES ed altri: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati o supplenti (913);

MARIOTTI ed altri: Ordinamento del personale sanitario e farmacista degli enti ospedalieri (949);

MACLIANO: Immissione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (999);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Norme straordinarie per i concorsi medici ospedalieri (1132);

TRIVA ed altri: Ordinamento del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri (1170) — (*Parere della I e V Commissione*);

ORLANDI: Norme per la collocazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (1460);

ALESSANDRINI ed altri: Revisione e snellimento delle procedure previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative alla immissione nei ruoli del personale sanitario ospedaliero (1509);

FRASCA ed altri: Proroga in servizio del personale sanitario non di ruolo presso enti ospedalieri (2324);



FIORET ed altri: Sistemazione del personale ospedaliero incaricato (2622);

— Relatore: Cattaneo Petrini Giannina.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Giovedì 21 febbraio, ore 9,30.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL RIORDINO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO.

Audizione dei professori Feliciano Benvenuti, ordinario di istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Venezia, e Giuseppe Guarino, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Roma.

(Presso il Senato della Repubblica).

### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Giovedì 21 febbraio, ore 9,45.

(Presso il Senato della Repubblica).

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 27 febbraio, ore 17,30.

*Esame delle domande di autorizzazione a procedere:*

contro il deputato Cerri (Doc. IV, n. 111)  
— Relatore: Gerolimetto;

contro il deputato Giannini (Doc. IV, n. 122) — Relatore: Lobianco;

contro il deputato Tripodi Girolamo (Doc. IV, n. 123) — Relatore: Lobianco;

contro il deputato Orlando (Doc. IV, n. 124)  
— Relatore: Lettieri;

contro Di Leonardo Giuseppe (Doc. IV, n. 125) — Relatore: Padula;

contro Bua Giandomenico (Doc. IV, n. 126)  
— Relatore: Padula;

contro Di Francesco Salvatore (Doc. IV, n. 127) — Relatore: Padula.

### I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali)

Mercoledì 27 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (303) — (Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione);

BARCA ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (38) — (Parere della II, della V e della VI Commissione);

DI NARDO: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (111) — (Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione);

GUNNELLA ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini di un pubblico controllo (1475) — (Parere della II, della V e della VI Commissione).

ALMIRANTE ed altri: Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti (2224) — (Parere della II, della V e della VII Commissione);

— Relatore: Galloni.

### III COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri)

Mercoledì 27 febbraio, ore 17.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 24.*